

## Osservazioni dell'ANEA al documento dell' AEEG del 22 maggio 2012: consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici

L'ANEA (Associazione Nazionale Enti e Autorità di Ambito) presenta le proprie osservazioni al documento per la consultazione 204/2012/R/IDR dell'AEEG, "Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici", di seguito Documento.

### **Introduzione**

Le considerazioni che di seguito verranno sviluppate sono state formulate tenuto conto che il Documento dell'AEEG intende sottoporre a consultazione "le proprie preliminari riflessioni circa lo sviluppo della regolazione tariffaria in materia di servizio idrico integrato".

Gran parte delle osservazioni che emergono dalla lettura del Documento hanno natura generale e provvisoria dato che siamo nella fase preliminare e il modello di regolazione tariffaria non è ancora definito in tutte le sue parti.

Di seguito si formulano alcune considerazioni e riflessioni di carattere generale, seguendo, per quanto possibile, la struttura del Documento.

Condividiamo le considerazioni contenute nel capitolo 2, relativo al quadro di riferimento, e in particolare l'analisi contenuta nel paragrafo sulle conseguenze del Referendum. A questo proposito ci sembra di poter osservare che vi sono ancora alcuni elementi di incertezza per quanto riguarda il principio secondo il quale la tariffa dei servizi idrici dovrebbe consentire il recupero di tutti i costi, sia quelli finanziari che quelli ambientali. Incertezza che è evidente quando si fa riferimento alla Comunicazione COM(2000)477 della Commissione europea sulla Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro Acque). In particolare momento nella parte in cui si definiscono i costi finanziari: "*a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi, nonché l'eventuale rendimento del capitale netto)*";". Quel "*nonché l'eventuale rendimento del capitale netto*" sembra proprio mettere in discussione la possibilità di includere fra i costi finanziari una componente essenziale nel finanziamento degli investimenti. Crediamo che questo tema non possa essere eluso, pena il rischio di incentivare incomprensioni e incertezze rispetto alla volontà referendaria. Anche per questi motivi avremmo preferito che il Documento affermasse i principi di una corretta metodologia del finanziamento degli investimenti (WACC) senza ricorrere ad una terminologia inconsueta.

Condividiamo l'analisi delle problematiche del settore esposte nel Documento. A questo proposito riteniamo che una maggiore conoscenza del settore, del suo assetto, delle sue problematiche tecnico gestionali e ambientali, consentirà ai soggetti coinvolti di affinare e migliorare gli strumenti di regolazione.

Condividiamo i riferimenti alla tutela dell'utente contenuti nel capitolo *"La tutela del consumatore e la qualità del servizio nella situazione attuale"*, in particolare la preoccupazione che un'eventuale assenza di controlli e penali possa vanificare il contenuto delle Carte dei Servizi. A questo proposito riteniamo sia utile generalizzare quelle previsioni contenute in molte convenzioni di affidamento che hanno introdotto, in analogia con altri settori, gli indennizzi automatici agli utenti e le penali per il mancato rispetto dei livelli di servizio all'utente.

Per quanto riguarda il capitolo *"Modello Tariffario attuale e gli obiettivi a regime"* nel quale vengono elencate e descritte le criticità del metodo tariffario normalizzato (MTN), riteniamo di poter condividere molte considerazioni contenute nel Documento. Sul modello tariffario attuale si condividono alcune delle critiche, in particolare il riferimento alla necessità di introdurre ulteriori strumenti d'incentivo. Il Documento tuttavia rimane generico sugli strumenti d'incentivo da introdurre. Per alcune criticità solleviamo perplessità e riserve, che troveranno maggior dettaglio nelle risposte ai quesiti. Ci riferiamo in particolare alle criticità che il Documento definisce *"immobilizzazioni a costi non rivalutati"* e *"mancata valorizzazione delle immobilizzazioni non ammortizzate a fine convenzione"*. Proprio perché siamo consapevoli che si tratta di temi ben noti alla regolazione tariffaria e proprio perché non è certa l'utilità, riteniamo che sarebbe utile ed opportuno rileggere le motivazioni di una scelta di questo genere alla luce dello specifico contesto di settore.

Si concorda con gli obiettivi definiti in premessa alle *"Linee guida per la nuova regolamentazione tariffaria"*. In particolare l'ordine che viene assegnato agli obiettivi della regolazione tariffaria: la tutela dell'utente, la ricerca di una gestione efficiente ed efficace del servizio, la finanziabilità degli investimenti. Si condividono inoltre i principi verso i quali si vuol ispirare il nuovo metodo tariffario: riconoscere solo i costi necessari per evitare indebiti profitti; riconoscere gli investimenti solo dopo che sono stati realizzati; introdurre meccanismi d'incentivo per l'efficienza e l'efficacia; uniformare i criteri per il riconoscimento dei costi; definire regole di contabilità per i gestori; incentivare la tempestiva realizzazione degli investimenti; ridurre la variabilità tariffaria per l'utente finale; l'universalità del servizio e la salvaguardia delle utenze economicamente disagiate. Sui temi degli incentivi e della qualità successivamente si troveranno riflessioni e considerazioni più approfondite.

Prima di iniziare con le risposte ai quesiti, riteniamo necessario esprimere alcune perplessità e preoccupazioni circa l'impatto che una nuova metodologia tariffaria potrebbe avere sull'assetto attuale degli affidamenti e delle gestioni. In particolare si tratta di preoccupazioni che attengono ai cambiamenti che la nuova metodologia tariffaria, sia nella sua forma transitoria che a regime, potrebbe avere sulla finanziabilità degli investimenti. Il riferimento è all'ipotesi di introdurre la rivalutazione dei cespiti e le aliquote tecniche di ammortamento. Dai primi e sommari calcoli che abbiamo potuto sviluppare, sia pure in un modello di simulazione molto semplificato<sup>1</sup>, l'introduzione di queste due novità potrebbe produrre una significativa riduzione

---

<sup>1</sup> Sulla base dei parametri definiti nel Documento AEEG, è stata sviluppata una simulazione dell'impatto che la diversa formulazione della remunerazione, delle aliquote di ammortamento e del capitale investito avrebbe su due

dei flussi di cassa (circa -10% il primo anno) nei piani economici e finanziari sviluppati a partire dai piani di Ambito. Una diminuzione che probabilmente è legata anche alla circostanza che queste simulazioni sono state effettuate su Piani di Ambito che contenevano un ammontare significativo di ammortamenti finanziari. Un'analisi più approfondita delle caratteristiche dei gestori, delle forme di affidamento e delle forme di finanziamento caratteristiche del settore potrebbe consentire di valutare più attentamente l'impatto della nuova metodologia, nonché di valutare l'ipotesi di rinviare l'introduzione di questi cambiamenti al momento in cui si potrà disporre di una valutazione d'impatto più generalizzata e più approfondita. Tale valutazione d'impatto e le conseguenze di un eventuale nuovo assetto dei flussi di cassa dei Piani economici e finanziari del settore, proprio ai fini della finanziabilità degli investimenti, dovrebbe trovare un confronto con il mercato dei finanziatori.

### **Risposte agli "Spunti per la consultazione"**

Di seguito si forniscono le risposte e i commenti ai singoli "Spunti per la consultazione".

**Q1.** *Si ritengono esaustive le criticità sopra evidenziate? In caso contrario, quali altri elementi di criticità si ritiene esistano nel settore?*

Le problematiche illustrate nel documento possono ritenersi esaustive. Tuttavia è possibile sviluppare alcune considerazioni utili ad inquadrare meglio le criticità.

Per quanto riguarda la dotazione idrica, ovvero i consumi procapite, i dati richiamati possono essere fuorvianti rispetto ai reali consumi degli utenti domestici, che risultano, generalmente molto più bassi (fra i 100 e i 150 litri/abitate/giorno). Fuorvianti, perché dati di consumo così elevati lasciando margine a politiche di contenimento dei consumi, potrebbero far sottovalutare il tema degli investimenti necessari ad assicurare un'adeguata e costante fornitura di acqua, anche con riferimento all'influenza dei mutamenti climatici sulla disponibilità della risorsa.

Relativamente al tema della eccessiva frammentazione delle gestioni, mentre si concorda con la necessità di superare le gestioni dirette in economia da parte dei Comuni, l'assetto che si verrebbe a raggiungere con il completamento degli affidamenti della gestione del servizio idrico integrato in tutti gli ATO costituirebbe un livello ragionevole di aggregazione per ottenere costi più efficienti. Un ulteriore processo di aggregazione non necessariamente potrebbe consentire nuovi e maggiori livelli di efficienza. Il settore, com'è noto, è caratterizzato da un assetto monopolistico, in assenza di pressione concorrenziale l'ulteriore aggregazione potrebbe avere effetti negativi<sup>2</sup>.

---

Piani di Ambito, limitatamente al primo anno di applicazione. Nella simulazione non sono ricompresi l'impatto sui costi operativi, né si possono valutare tutti gli effetti che si potrebbero avere nello sviluppo tariffario (il superamento del K, l'effetto del deflatore sulla rivalutazione del CIR e la sua capacità di compensare la riduzione delle aliquote).

<sup>2</sup> Cfr. [http://www.associazioneanea.it/documenti/appfondimenti/working-papers/ANEA\\_WP\\_2008\\_02.pdf](http://www.associazioneanea.it/documenti/appfondimenti/working-papers/ANEA_WP_2008_02.pdf)

Con riferimento alla stima degli investimenti necessari ad adeguare i livelli di servizio agli standard europei, le stime indicate dal documento sono le uniche disponibili. Queste stime sono state sviluppate a partire dai dati contenuti nei piani di ambito ed estrapolati rispetto alla popolazione nazionale. Si tratta quindi di valori di stima. Su questo tema, anche recentemente, altri paesi si sono esercitati a valutare il fabbisogno d'investimenti (USA). Altri (GB) lo fanno periodicamente in connessione con le revisioni tariffarie. In generale si sta sviluppando un dibattito interessante sulle modalità di stima degli investimenti necessari. In questo contesto, si attribuisce un particolare valore alle tecniche di *asset management* per la migliore individuazione dei fabbisogni di investimenti di sostituzione, nonché a procedure di valutazione dei progetti e all'analisi costi benefici, per la quantificazione degli investimenti necessari. Potrebbe essere utile avviare esperienze analoghe nel settore in Italia.

**Q2.** *Quali altre o diverse informazioni e/o considerazioni si ritiene di dover evidenziare per suffragare o meno le criticità evidenziate?*

Nessun commento.

**Q3.** *Con riferimento agli investimenti necessari, si condividono le stime sopra riportate? E quali priorità si ritiene di dover indicare con riferimento ai medesimi investimenti?*

Con le precisazioni riportate nella risposta al Q1, si condividono le stime. Per quanto attiene alle priorità riteniamo utile sottolineare alcuni aspetti che riguardano i mutamenti climatici e il loro impatto sulla gestione dei servizi idrici. In estrema sintesi i principali effetti dei mutamenti climatici sulla gestione dei servizi idrici riguardano l'estensione dei periodi di siccità e la concentrazione delle precipitazioni. Mentre il primo richiede una rilettura della pianificazione della risorsa idrica, il secondo richiede una rivisitazione dell'adeguatezza del sistema fognario e di depurazione delle acque di scarico. Si tratta di temi già affrontati da istituzioni pubbliche<sup>3</sup> e dalla letteratura<sup>4</sup>.

**Q4.** *Con riferimento alle pianificazioni degli investimenti già effettuate, si ritengono adeguate o, a prescindere dagli aspetti finanziari, necessitano di una revisione? Motivare la propria risposta.*

Vedi commenti a Q1 e Q3.

**Q5.** *Se si dovesse individuare un pacchetto di interventi specifici, ben georeferenziati, per i quali definire una specifica strategia di promozione, quali potrebbero essere indicati? e di quale entità sarebbe il loro costo? Motivarne la scelta.*

Nessun commento.

---

<sup>3</sup> Cfr. Commissione delle Comunità Europee (2007b). *Comunicazione della commissione al Parlamento europeo e al Consiglio. Affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell'Unione europea*. Bruxelles, 18 luglio 2007

<sup>4</sup> Smith J., Howe C., Henderson J., Editors (2009), *Climate Change and Water: International Perspectives On Mitigation and Adaptation*. Published By AWWA and IWA

**Q6.** *Si ritiene che potrebbe essere utile adottare anche in Italia qualche formula di sostegno agli investimenti sul modello di quelle già adottate all'estero?*

Il ciclo degli investimenti nel settore dei servizi idrici assume delle caratteristiche particolari rispetto ad altri settori dei servizi di pubblica utilità. Il settore è caratterizzato da un'alta intensità di capitale, da una vita utile degli impianti particolarmente elevata e da una distribuzione pressoché continua del processo d'investimento (in particolare quello di sostituzione). Tutto questo si inserisce in un sistema di gestione che prevede un termine di affidamento della gestione. La sintesi di questi elementi determina una situazione particolarmente difficile per il finanziamento degli investimenti attraverso la forma del *Project Financing*, l'unico fin qui sviluppato nel settore. Questo sembra essere il principale problema del finanziamento degli investimenti nel settore<sup>5</sup>

L'eventuale definizione di nuovi strumenti di finanziamento non può che partire da queste problematiche: l'elevata intensità di capitale e la lunga durata della vita utile dei beni, che rendono l'investimento un processo essenziale, continuo e di lungo ammortamento. I modelli già utilizzati in altri paesi devono essere messi a confronto con questi riferimenti.

**Q7.** *Si ritiene che modelli di questo tipo possano essere sostenuti attraverso opportune componenti tariffarie?*

Nessun commento.

**Q8.** *Quali altri modelli ritenete che possano essere adottati nel caso italiano, con la finalità di favorire gli investimenti nel settore, tenendo conto degli esiti del referendum che ha abrogato il riferimento all'adeguatezza della remunerazione del capitale investito?*

Fra le esperienze riportate nel documento non si fa cenno a quella dei fondi rotativi utilizzati dalle autorità federali (USA) per finanziare gli investimenti nel settore dei servizi idrici. Si tratta di un'esperienza rivolta all'introduzione di garanzie per il contenimento dei costi del finanziamento. Un'analisi dettagliata di questa esperienza è stata sviluppata da Finlombarda. Anche in questo caso lo strumento finanziario deve essere valutato nel contesto specifico del settore, in particolare tenendo conto della finitezza del periodo di affidamento che generalmente contrasta con il processo continuo d'investimento e con i requisiti previsti dalle attuali forme di finanziamento per il rimborso.

**Q9.** *Quali sono gli aspetti di maggiore criticità del rapporto utente-gestore? E quali sono gli interventi a tutela del consumatore che si ritengono prioritari? Motivare le proprie risposte.*

La conoscenza, da parte dell'utenza, delle condizioni contrattuali presenti nei Regolamenti di fornitura e nelle Carte dei Servizi, sono la principale criticità in materia di tutela del consumatore. Risulta quindi fondamentale procedere con una maggiore comunicazione orientata a rendere consapevoli gli utenti dei propri diritti e doveri relativamente ai servizi

---

<sup>5</sup> Cfr. [http://www.associazioneanea.it/documenti/approfondimenti/working-papers/ANEA%20WP%2001\\_2012.pdf](http://www.associazioneanea.it/documenti/approfondimenti/working-papers/ANEA%20WP%2001_2012.pdf)

idrici. Dopo aver definito i livelli minimi di servizio, i gestori dovrebbero essere obbligati a comunicare tali livelli attraverso il documento di fatturazione.

Anche l'accessibilità agli sportelli telefonici e quelli aperti al pubblico sono ulteriori elementi di criticità, soprattutto a seguito di processi di aggregazione dei gestori. Dovrebbero essere quindi previsti standard generali in materia di tempi di attesa agli sportelli.

**Q10.** *Con riferimento all'applicazione della carta dei servizi, quali sono gli aspetti di maggiore criticità riscontrati? E quali sono gli interventi a tutela del consumatore che si ritengono prioritari? Motivare le proprie risposte*

Le Carte dei Servizi dovrebbero perdere la natura di strumento di autoregolamentazione dei gestori, diventando la principale fonte di informazione degli utenti in materia di livelli di servizio a loro assicurati. Per ottenere tale cambiamento è necessario che siano previste procedure di verifica dell'adempimento delle prestazioni assicurate dalle Carte, con individuazione di sanzioni in caso di inosservanza delle prestazioni.

**Q11.** *Si condivide l'analisi relativa alla metodologia tariffaria esistente? Motivare la propria posizione*

L'analisi effettuata sulla metodologia tariffaria esistente è sufficientemente esaustiva. Al riguardo si ritiene utile completare la valutazione con alcune precisazioni:

- I costi operativi di riferimento (COAP, COFO, COTR) sono stati stimati sulla base di un campione di costi di alcune società risalente al 1994. Le formule sono state mutuare dall'esperienza inglese dell'Ofwat di quel periodo ed hanno il vantaggio di cogliere adeguatamente le differenti situazioni locali che possono influenzare il costo. Ad esempio i costi del servizio acquedotto tengono conto della densità abitativa, all'aumentare della quale aumentano le economie di scala, mediante il fattore volume erogato e lunghezza rete. Le difficoltà di trattamento, che variano da zona a zona sono internalizzate nel coefficiente IT. Le spese di energia elettrica e acqua acquistata da terzi sono considerati un costo esogeno indipendente dall'operato dell'azienda. Il limite più grosso di queste formule è legato al fatto che si riferiscono ad un campione limitato, con valori di riferimento al 1994, senza che si sia poi provveduto ad un successivo aggiornamento. In secondo luogo vi è la preoccupazione che i dati delle società selezionate per il campione statistico al 1994 non siano stati omogeneizzati, mediante l'applicazione degli stessi criteri contabili per l'estrazione dei costi.
- Si concorda con l'Autorità nel sostenere che il Metodo non regola le modalità di riallineamento del capitale investito, nel caso in cui il gestore investa meno di quanto pianificato. Le AATO hanno regolato questo aspetto nelle Convezioni di affidamento in vario modo. Ultimamente ANEA e le istruttorie eseguite dalla Conviri avevano incoraggiato un metodo in base al quale sulla componente ammortamento e remunerazione sul capitale investito viene effettuato un conguaglio a vantaggio della tariffa tra le poste previste e quelle a consuntivo.

- Il principio del "chi inquina paga" in molte Autorità di Ambito è applicato per le tariffe di depurazione per gli usi industriali, prevedendo formule che tengono conto della qualità delle acque reflue scaricate in pubblica fognatura.
- La valorizzazione delle infrastrutture a costi storici non rappresenta una criticità, anzi facilita il controllo sulla spesa per investimenti, potendo l'AATO fare verifiche sui libri contabili di consuntivo, semplificando quindi la regolazione. Il costo storico normalmente richiede il riconoscimento di un tasso di remunerazione a valore nominale.
- Il Metodo attuale non stabilisce regole sul riscatto finale dei beni non ammortizzati, pertanto, è poco precisa l'affermazione secondo la quale esso implica una "*mancata valorizzazione degli impianti non ammortizzati a fine concessione*" (AEEG, 2012, pag 29). La maggior parte delle AATO hanno disciplinato questo aspetto nelle Convenzioni di affidamento prevedendo un riscatto finale a titolo oneroso, basato generalmente sul criterio del costo storico applicato sui beni non ammortizzati.
- Gli investimenti riconosciuti a piè di lista sono solamente quelli coerenti con quanto previsto nel piano degli investimenti. La maggior parte delle Autorità di Ambito riconosce a consuntivo quegli investimenti corrispondenti alla pianificazione, escludendo gli investimenti non coerenti con il Piano di Ambito. Non è quindi corretto affermare che il MTN comporta un riconoscimento a piè di lista degli investimenti.
- Il metodo Normalizzato riconosce le aliquote fiscali come tetto massimo. Le AATO sempre più negli ultimi anni hanno applicato le aliquote massime fiscali per aumentare il *cash flow* aziendale e favorire quindi il ricorso a finanziamenti strutturati. Se da un lato aliquote alte gravano maggiormente sulla tariffa, dall'altro lato hanno il vantaggio di abbattere la remunerazione sul capitale investito, che viene diminuito più rapidamente dal fondo ammortamento.
- Ulteriori criticità riguardano:
  - *il sistema di recupero di efficienza*, che vede la compresenza di due distinte problematiche. Da un lato i costi modellati scontano il fatto di riferirsi ad un campione statistico di aziende che risale a più di dieci anni fa. Dall'altro l'incentivo all'efficienza è relativo soltanto ai costi di gestione, mentre non si estende agli investimenti. Tale limite sposta l'attenzione della convenienza economica per il gestore dall'attività industriale a quella di realizzazione delle infrastrutture.
  - *il canone di concessione*. La mancata regolamentazione di tale componente di costo ha portato le AATO ad applicare criteri molto differenziati fra loro, avvantaggiando spesso i proprietari delle infrastrutture idriche affidate in uso al gestore, con ripercussione negativa sulla tariffa e, quindi, sull'utente.
  - *price cap vs revenue cap*: il Metodo sebbene presenti una formula tariffaria ispirata alla classica formulazione del *price cap* e richiami, per il riconoscimento di una remunerazione sul capitale, una regolazione del tipo *rate of return*, si qualifica

principalmente come una forma di *revenue cap regulation*. Il Metodo Normalizzato (art. 8) stabilisce, infatti, che ogni tre anni si effettui una revisione tariffaria con la quale l'AATO riconosce al gestore forme di compensazione nel caso di scostamenti fra l'ammontare dei ricavi stimati nel piano degli investimenti e l'ammontare di ricavi effettivamente conseguiti. Le prime revisioni effettuate in Italia, non sempre sono state condotte con il meccanismo sopra descritto, a causa forse di un testo, quello del Metodo, che non essendo accompagnato da una relazione illustrativa, non è di facile ed immediata comprensione.

**Q.12.** *Si ritiene che l'eterogeneità del territorio servito possa essere compatibile con un'unica metodologia tariffaria comune a tutte le gestioni? Motivare la propria posizione*

Sì, ed è auspicabile che questo avvenga. Le diverse peculiarità di territorio saranno individuate dalle AATO nel momento in cui andranno a definire il piano degli investimenti e valuteranno i costi operativi.

**Q.13.** *Quali sono gli aspetti critici dell'attuale MTN che, si ritiene, sia necessario risolvere prioritariamente?*

Si fornisce di seguito un elenco delle criticità del MTN che occorre risolvere prioritariamente, la maggior parte delle quali nei capitoli successivi del Documento hanno trovato una ipotesi di lavoro:

- Una corretta definizione delle attività oggetto di regolazione tariffaria;
- L'individuazione di settori contabili regolati (1. acquedotto, 2. fognatura e 3. depurazione) allo scopo di calcolare isoricavi per singolo segmento regolato, evitando che siano individuate tariffe unitarie per singolo settore non correlate ai costi sottesi; questa procedura deve essere impostata prima che si arrivi a definire l'articolazione tariffaria per bacino tariffario.
- Definizione chiara dei costi operativi da riconoscere in tariffa, individuando con esattezza le poste di rettifica da fare e le regole di aggiornamento ad ogni revisione tariffaria;
- Dare una risposta al secondo quesito del referendum del 12-13 giugno 2011;
- Definire regole sul calcolo del capitale investito iniziale, che spesso è remunerato attraverso il canone di concessione;
- Risolvere il problema del riconoscimento in tariffa della svalutazione dei crediti, oggetto di contenzioso fra le AATO e la Convi, in quanto quest'ultima nelle istruttorie ai Piani di Ambito ha approvato una procedura secondo la quale non sono riconoscibili ai fini tariffari, né la svalutazione crediti, né le perdite su crediti. ANEA crede che le perdite su crediti non vadano riconosciute a piè di lista, ma che comunque siano riconosciute entro un limite di efficienza stabilito ex ante (es. 1-2% del fatturato previsto);
- Definire delle regole che semplificano l'articolazione tariffaria, stabilendo principi unici nazionali;



- Definire meglio le regole della revisione tariffaria triennale, stabilendo ad esempio che sugli investimenti realizzati e giudicati congrui rispetto al Piano di Ambito si preveda il conguaglio sulle componenti ammortamento e remunerazione e regole incentivanti sui costi operativi.

**Q14.** *Si concorda con gli obiettivi a cui tendere e con la struttura generale del modello tariffario? Evidenziare eventuali ulteriori considerazioni in merito.*

Si concorda con gli obiettivi indicati.

**Q15.** *Si concorda con le linee generali proposte per la nuova regolazione tariffaria? Motivare la propria posizione.*

Le linee guida di regolazione tariffaria indicate nel documento in linea di massima sono condivisibili nei seguenti punti:

- Individuazione di un periodo transitorio in cui dovranno essere raccordati tutti gli attuali assetti tariffari con la metodologia futura.
- Definizione di criteri di separazione contabile ed amministrativa;
- Definizione di periodi regolatori in cui sono aggiornati i parametri della nuova metodologia tariffaria;
- Definizione di meccanismi regolatori pluriperiodo, in modo da assicurare certezza agli investimenti (*price cap* o *revenue cap*, *cost sharing*, riferimenti standard su costi operativi, perdite di rete ed investimenti).

Il documento individua anche il ruolo del Piano degli investimenti e le modalità di calcolo della tariffa, che sembrano divergenti rispetto ai dispositivi contenuti nell'art. 149 "Piano di Ambito" del D. Lgs. 152/2006, secondo cui il Piano di Ambito è costituito da:

- a) ricognizione delle infrastrutture;
- b) programma degli interventi;
- c) modello gestionale ed organizzativo;
- d) piano economico finanziario.

Sull'ultimo punto, al comma 4 del citato articolo, è stabilito che *"Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati"*.

Alla luce di quanto sopra limitare il ruolo del Piano di Ambito all'attività di pianificazione e di verifica degli investimenti realizzati appare riduttivo rispetto ai contenuti normativi. Il

Documento, infatti, non specifica se oltre alla pianificazione degli investimenti e dei relativi costi deve essere implementata una pianificazione tariffaria e finanziaria che funga da riferimento per la tariffa che viene calcolata annualmente su dati contabili dell'anno n-2.

Si segnala, infine, come nella letteratura economica e nella pratica della regolazione tariffaria dei servizi pubblici il *profit sharing* è utilizzato per ripartire le maggiori efficienze ottenute nel risultato economico conseguito dall'impresa nel suo complesso (risultato operativo, margine operativo lordo ecc.). Nel caso in cui l'Autorità volesse ripartire le maggiori efficienze conseguite nei costi operativi, come avviene nel settore elettrico, il termine più indicato è *cost sharing*.

**Q16.** *Si concorda con una eventuale durata del periodo regolatorio di 4 anni?*

Sì, in quanto il periodo regolatorio di tre anni disciplinato dal MTN, essendo piuttosto breve non incentiva sufficientemente il gestore a ridurre i costi.

**Q17** *Quali dei capisaldi regolatori sopra descritti si ritengono essere prioritari?*

L'implementazione di un sistema di *unbundling* che assicuri un flusso informativo certo di dati contabili da utilizzare per l'individuazione di riferimenti standard, e che impedisca la sussidiatura incrociata tra attività e comparti.

**Q18.** *Quanto tempo si ritiene sia necessario prima che la nuova regolazione possa trovare piena applicazione con riferimento a tutte le gestioni, ivi comprese quelle che gestiscono in modo non integrato solo alcuni dei servizi cui il SII fa riferimento?*

Generalmente per valutare tutti i differenti aspetti della regolazione tariffaria, nonché analizzare i dati economici, finanziari e gestionali e i livelli di servizio, occorrono due esercizi (due annualità). E' questo il tempo medio che è occorso alle Autorità di Ambito per completare le Convenzioni di affidamento ed i suoi allegati e successivamente correggere le stesse da errori di valutazione causate da asimmetria informativa.

**Q19.** *Quali si ritiene siano le maggiori difficoltà per adeguarsi ad un sistema regolatorio come quello descritto in precedenza? Motivare la propria posizione.*

La corretta definizione di criteri di separazione contabile e la raccolta dei dati.

**Q20.** *Quali altre attività, rispetto a quelle elencate, non attualmente interessate dalle metodologie tariffarie MTN o CIPE, sono svolte o potrebbero essere svolte dalle imprese?*

Innanzitutto occorre fare chiarezza distinguendo le attività rientranti nel SII e gli altri servizi idrici. L'art. 141 del D. Lgs. 152/2006 al comma 2 stabilisce che "Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato".

Volendo schematizzare le attività del SII sono costituite da:

- Servizio idrico integrato (utenti civili e industriali allacciati all'acquedotto, fognatura e depurazione);

- Servizio Acquedotto (utenti non allacciati alla pubblica fognatura);
- Servizio Fognatura e depurazione civile (utenti con approvvigionamento autonomo da pozzi privati che scaricano in pubblica fognatura);
- Servizio Fognatura e depurazione utenti industriali che scaricano in pubblica fognatura (definiti nel Documento di consultazione "trattamento delle acque reflue diverse da quelle provenienti da insediamenti residenziali").

Nel SII rientrano anche tutte le attività di fatturazione collegate al servizio, comprese le prestazioni accessorie (contenente la lettura e verifica dei contatori) e gli allacciamenti.

Il MTN ha poi escluso dalla regolazione tariffaria gli allacciamenti (si veda definizione di rete nel glossario del MTN). L'Antitrust, relativamente ad un caso riguardante l'Acquedotto Pugliese<sup>6</sup>, ed anche la CONVIRI si sono espressi in modo simile, indicando gli allacciamenti tra le attività non ricomprese nel SII, per cui non deve esserci una regolazione da parte dell'Autorità d'Ambito, ma bensì possono essere fatti realizzare dall'utente da imprese di sua scelta.

Gli altri servizi, riprendendo la terminologia del Documento, sono:

- riuso delle acque provenienti dagli impianti di depurazione;
- raccolta e trattamento delle acque meteoriche o provenienti dalla pulizia delle caditoie (spesso con impianti di fognatura misti);
- trattamento dei percolati da discarica;
- trattamento dei bottini;
- vendita di servizi specifici (laboratorio, ingegneria, "case dell'acqua", ecc.);
- noleggio di infrastrutture.

In aggiunta a questi si segnalano:

- lavori c/terzi;
- attività di espurgo pozzi neri.

**Q21.** *Si concorda con le tre tipologie di valorizzazione del servizio proposte? Come potrebbero essere distinte le diverse attività? Quali aspetti critici si ritiene esistano? Motivare le proprie risposte.*

Si concorda con la suddivisione delle attività, che riteniamo più corretto, tuttavia, definire nei seguenti termini:

- attività regolamentate dalla metodologia tariffaria che a sua volta si distinguono in due sottocategorie:
  - attività remunerate dalla tariffa;
  - attività remunerate con corrispettivi determinati sulla base della copertura dei costi.
- attività non regolamentate:
  - attività separate utilizzando unbundling dei costi;

---

<sup>6</sup> Cfr. AGCM (A395), provvedimento n. 19045 del 30 ottobre 2008.

- attività separate prevedendo uno sharing dei ricavi previsti per l'anno n-2 ("al fine di incentivare, da un lato la loro diffusione, dall'altro far partecipare ai benefici gli utenti del SII che condividono le relative infrastrutture"). Lo sharing sui ricavi è più semplice rispetto al profit sharing, che basandosi su risultati intermedi relativi agli utili, comporta la ripartizione dei costi sotesi a tali attività.

Di seguito si presenta una tabella in cui le varie attività sono classificate secondo lo schema proposto.

Attività regolamentate		Attività non regolamentate	
Attività remunerate per mezzo delle tariffe del servizio idrico integrato	Attività remunerate con corrispettivi determinati sulla base dei costi sotesi	Attività idriche con sharing dei ricavi	Attività idriche con unbundling
(1)	(2)	(3)	(4)
<p><u>Servizio idrico integrato</u>  <u>Acquedotto</u> (utenti non allacciati alla pubblica fognatura)  <u>Vendita di acqua all'ingrosso</u>  <u>Vendita di acqua non potabile</u>  <u>Vendita di acqua ad uso industriale</u>  <u>Fognatura e depurazione civile</u> (utenti con approvvigionamento autonomo da pozzi privati)  <u>Fognatura e depurazione di acque reflue industriali</u> (utenze industriali che scaricano in pubblica fognatura)</p>	<p><u>Servizi accessori</u> (voltura utenze, riapertura contatore, diritto di chiamata, prove di taratura contatore, ecc.)  <u>Casa dell'acqua (*)</u></p>	<p><u>Trattamento percolati da discarica</u> (non convogliati in pubblica fognatura)  <u>Trattamento bottini</u>  <u>Acque meteoriche e drenaggio urbano</u>  <u>Pulizia e manutenzione caditoie stradali</u>  <u>Vendita di servizi a terzi</u> tra cui: laboratorio, fatturazione, <i>engineering</i>, lettura contatori, ecc.  <u>Lavori c/terzi;</u>  <u>Attività di espurgo pozzi neri.</u>  <u>Utilizzo delle infrastrutture per attività di cablaggio televisivo, antenne Umts, ecc.</u></p>	<p><u>Allacciamenti</u>  <u>Tutte le attività non ricomprese nelle colonne precedenti</u> (Vendita gas ed energia elettrica, Produzione di energia elettrica, Produzione, stoccaggio, trasporto e vendita di gas naturale, Trasporto pubblico locale, Raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti, Illuminazione pubblica, Altre attività)</p>

(\*) in alcune realtà le "case dell'acqua" sono sussidiate dalla tariffa del SII.

Il nuovo Metodo tariffario dovrà regolare le attività previste nella colonna 1 e 2. I corrispettivi delle attività di cui alla colonna 2 dovranno essere determinati tenendo conto dei costi sostenuti. I relativi ricavi dovrebbero poi essere sommati ai ricavi contenuti nella colonna 1, in modo da formare congiuntamente il vincolo sui ricavi.

La collocazione delle attività non regolate nella colonna 3 è stata effettuata tenendo conto di due specificità:

- le attività svolte fuori del SII sono effettuate con personale, materiali, sede del soggetto gestore, per cui risulta molto difficoltoso e quindi soggettivo effettuare la separazione

contabile. In questo modo vi è l'incentivo a spostare i costi sul SII e ridurre i costi sulle attività non regolate;

- i costi marginali di alcune attività sono molto bassi, prossimi allo zero, (ad es. trattamento percolati da discarica e bottini), mentre i rispettivi costi di investimento sono stati spesi dalla tariffa del SII.

Si segnala, inoltre, come gli allacciamenti<sup>7</sup>, sono di facile suddivisione.

Un ulteriore elemento da prendere in considerazione è la separazione contabile fra i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, necessaria per il calcolo di tariffe unitarie collegate ai costi. In questo caso è necessario disporre anche di dati disaggregati sul denominatore della tariffa (volume erogato/scaricato) che dipende dalla popolazione servita per ciascun servizio.

Considerando anche l'acqua all'ingrosso come servizio regolato, i segmenti di mercato in cui individuare i rispettivi VRG sono:

- acquedotto (tariffa di acquedotto);
- fognatura (tariffa di fognatura);
- depurazione (tariffa di depurazione);
- depurazione per gli utenti non depurati<sup>9</sup>.

La separazione contabile sull'adduzione si rende necessaria solamente nel caso in cui un soggetto gestore distribuisca l'acqua all'ingrosso mediante le reti di adduzione. In linea generale si esprimono perplessità circa la necessità di separare i costi tra adduzione e distribuzione. Si segnala che la separazione tecnica non è sempre evidente in quanto, in molte realtà, lo stesso impianto è utilizzato sia da rete di adduzione sia da distribuzione, ne consegue l'impossibilità di una corretta attribuzione dei costi.

**Q22.** *Quale delle due ipotesi di regolazione appena descritte si ritiene preferibile? Per quali motivi?*

Si ritiene preferibile la prima ipotesi di regolazione in cui il ruolo delle AATO sugli aspetti tariffari è più vicino all'attuale struttura regolatoria.

---

<sup>7</sup> Si ricordi che nella maggior parte dei bilanci gli allacciamenti sono iscritti fra le immobilizzazioni. I principi contabili ammettono anche l'iscrizione di tali poste fra i costi operativi.

<sup>9</sup> La legge 13/2009 stabilisce che l'utente non depurato è tenuto a pagare se è in corso la progettazione di impianti di depurazione. Viene specificato che le restituzioni sulle tariffe già pagate sono dovute entro il termine di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, ma dopo aver dedotto gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento delle opere avviate. La legge 13 rimanda poi ad un decreto ministeriale attuativo la procedura di calcolo e restituzione della quota di depurazione non dovuta (al netto degli oneri deducibili). Con decreto 30 settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 2010, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATT) individua i criteri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione.

Da un punto di vista di efficacia di regolazione si ritiene preferibile il suddetto scenario per i seguenti motivi:

- *Valorizzazione delle esperienze maturate.* Molte Autorità di Ambito si sono insediate da più di un decennio ed hanno affrontato i problemi relativi alla rendicontazione dei dati contabili, finanziari e patrimoniali, per il calcolo delle componenti di costo per la tariffa. Si sono quindi sviluppate *expertise* in materia contabile e fiscale sulle varie modalità di contabilizzazione dei costi operativi e dei costi per investimento da parte del soggetto gestore. Ad ogni revisione tariffaria l'Autorità di Ambito ha potuto verificare i vari comportamenti opportunistici da parte del soggetto gestore, tipico di un modello principale-agente, estraendo mano a mano la rendita informativa a vantaggio dell'utente.
- *Contenimento dell'asimmetria informativa nei confronti del soggetto gestore.* Il fatto di poter operare in prossimità del soggetto gestore ha consentito alle Autorità di Ambito di valutare tutti i dati contabili della società, valutando gli stessi oltre i contenuti minimi derivanti da una semplice riclassificazione di conto economico e stato patrimoniale. A titolo di esempio le Autorità di Ambito, hanno lavorato un po' come i revisori contabili, ovvero con incontri frequenti in azienda, in cui si sono potuti vedere ed analizzare dati analitici di contabilità come il bilancio di verifica, il libro cespiti, le commesse di investimento, valutando per ogni singola posta contabile le modalità di costruzione, sia del costo operativo, che del costo di investimento. Sono state ad esempio valutate le modalità di capitalizzazione delle manutenzioni, delle spese tecniche e delle spese generali fra gli investimenti. Ogni maggiore acquisizione di informazione si è tradotta in aggiornamenti sugli allegati alla Convenzione di affidamento ridefinendo le modalità di trasmissione dei dati e ponendo in capo al gestore nuovi obblighi di trascrizione del costo ai fini del riconoscimento tariffario. Gli esempi potrebbero continuare. Non si ritiene possibile che tutta questa attività sia sviluppata a livello centrale. L'Autorità centrale potrà al massimo valutare dati aggregati certificati. Per nostra esperienza la sola certificazione non ci assicura da inevitabili comportamenti di "cost padding" sulla tenuta dei conti, che solo una valutazione analitica interna può garantire.
- *Opportunità per l'innovazione regolatoria.* Il fatto di assegnare alle Autorità di Ambito compiti di regolazione tariffaria come la determinazione dei costi e la predisposizione della tariffa, favorisce la diffusione di una cultura di regolazione nella PA locale e stimola la sperimentazione di nuovi approcci ai problemi della regolazione. In questo modo le verifiche puntuali delle Autorità di Ambito possono servire all'Autorità centrale ad arricchire il quadro degli strumenti sulla regolazione.

In conclusione si suggerisce di applicare alla regolazione tariffaria un principio di sussidiarietà, attuando una regolazione di tipo multi-livello, esaltando in tal modo i vantaggi che ciascuna configurazione presenta. In questo senso si suggerisce di valutare le Autorità di Ambito come enti dell'Autorità per l'Energia elettrica e il gas decentrate a livello locale.

**Q23.** *In un contesto di rapporti reciproci tra Autorità e nuove AATO, quali si ritiene possano essere i compiti che le AATO possono svolgere con maggior efficacia a livello locale? Motivare la propria risposta.*

La regolazione locale, quando integrata con la regolazione centralizzata, presenta dei vantaggi. Il primo vantaggio della regolazione decentrata, o locale, è la possibilità di diversificare gli approcci sulla base del contesto specifico. Questo vantaggio nel settore dei servizi idrici è senz'altro di fondamentale importanza, dato che la pianificazione degli investimenti risulta fortemente condizionata dalle caratteristiche ambientali locali e quindi alla successione temporale degli investimenti. Anche la possibilità di ridurre l'asimmetria informativa sia rispetto al gestore che rispetto ai consumatori, trova piena applicazione nel servizio idrico. Infatti, la complessità delle informazioni necessarie a misurare sia gli aspetti quantitativi che quelli qualitativi può essere affrontata in modo più efficace ed efficiente con un regolatore locale come l'AATO. La presenza sul territorio, dove l'impresa affidataria gestisce il servizio, consente al regolatore locale di avere un'informazione diretta. Le stesse notizie della stampa locale sui disservizi possono costituire una fonte d'informazione utile per verificare la qualità erogata dal gestore<sup>10</sup>.

**Q24.** *Si concorda con le ipotesi proposte in relazione agli scostamenti tra costo effettivo e costo pianificato degli investimenti? Motivare eventuali proposte alternative.*

La proposta di riconoscere in tariffa solo gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno n-2 è condivisibile. Attualmente, con la metodologia del MTN, l'AATO definisce gli investimenti che il gestore deve realizzare e calcola gli ammortamenti e la remunerazione sul capitale investito da riconoscere in tariffa. Al termine del periodo della revisione triennale, o prima in caso di scostamenti rilevanti, l'AATO verifica gli investimenti effettivamente realizzati e calcola gli eventuali scostamenti. Nel caso di un ammontare d'investimenti inferiore a quelli previsti, l'AATO calcola l'ammontare degli ammortamenti e della remunerazione del capitale investito legati agli investimenti effettivamente realizzati e li sottrae agli ammortamenti e alla remunerazione del capitale investito riconosciuti in tariffa. Quest'importo viene sottratto dai ricavi del periodo tariffario della revisione successiva. Questo meccanismo consente al gestore di disporre in tariffa dei costi relativi all'investimento nell'anno in cui l'investimento è pianificato. Di contro, l'ipotesi di riconoscere in tariffa i costi degli investimenti dell'anno n-2 richiede al gestore di sostenere il costo dell'anticipazione che gli viene riconosciuta nell'anno n.

Rispetto ai temi dell'efficienza del costo dell'investimento, si concorda con l'ipotesi di valutare la previsione dell'investimento come costo massimo da riconoscere in tariffa e che l'eventuale scostamento debba essere preventivamente autorizzato. Per quanto riguarda il tema della minimizzazione dei costi d'investimento, pur apprezzando l'ipotesi di una dichiarazione del legale rappresentante per attestare che l'impresa abbia messo in atto tutte le strategie per

---

<sup>10</sup> Cfr. Danesi L., Passarelli M., Peruzzi P.. *Quale livello di regolazione per i servizi idrici? Uno schema di analisi sulla distribuzione verticale ed orizzontale delle funzioni di regolazione.* Mercato concorrenza regole, a. X, n. 2, agosto 2008

minimizzare il costo d'investimento, si ritiene che sia insufficiente ad assicurare in modo efficace la ricerca di costi efficienti. Anche l'ipotesi d'introdurre, in una fase futura, i costi standard per definire i costi d'investimento da riconoscere in tariffa, se pure utile ci pare tuttavia insufficiente. Nel settore dei servizi idrici, nei paesi industrializzati, generalmente, la parte prevalente degli investimenti è costituita dagli investimenti in sostituzioni (60%), rispetto a quella per estensioni e nuovi servizi (40%)<sup>11</sup>. L'approccio seguito dall'OFWAT nel valutare gli investimenti ritenuti efficienti, sulla base di un'esperienza più che ventennale nella ricerca di strumenti di regolazione incentivanti, ci sembra un utile punto di riferimento. Si tratta di uno schema regolatorio che prevede la suddivisione delle previsioni d'investimento fra spese per il mantenimento delle infrastrutture e spese per il miglioramento del servizio. La stima dei costi efficienti poggia su diversi strumenti. In particolare, quella relativa alle spese per il mantenimento comprende: una valutazione della spesa storica, la predisposizione per ciascuna impresa di un piano di *asset management* certificato e la comparazione dei costi fra i diversi gestori. La stima dei costi efficienti degli investimenti per il miglioramento del servizio prevede: la definizione da parte dell'impresa di un *business plan* dei miglioramenti, la predisposizione di schede di valutazione dell'affidabilità dei progetti, la definizione di analisi costi benefici sui progetti più importanti e la predisposizione, sempre da parte della società di gestione di un *water resources management plan*. La stima dei costi efficienti serve all'OFWAT per definire un incentivo a menù: il *Capital expenditure incentive allowances (CIS)*. Si tratta sicuramente di un sistema complesso che richiede una fase di raccolta dati e di una preparazione consistente, ma sicuramente più adatto allo scopo nei servizi idrici rispetto a quello dei costi standard<sup>12</sup>.

**Q25.** *Quali difficoltà le AATO potrebbero incontrare in riferimento alle diverse gestioni e alle diverse convenzioni, previgenti nei rispettivi ambiti?*

Non si ritiene che vi siano particolari difficoltà da parte delle AATO ad estendere la propria competenza alle diverse gestioni. Sarà necessario un processo di definizione e raccolta dati delle infrastrutture ubicate nei nuovi territori di competenza visto che i precedenti concessionari raramente avevano sviluppato, anche in conseguenza del metodo CIPE, sistemi di verifica e analisi delle infrastrutture del SII.

**Q26.** *Quali azioni potrebbero mettere in atto le rispettive AATO per controllare che le infrastrutture realizzate, per le quali è richiesta la copertura in tariffa dei costi di ammortamento, siano effettivamente operative e utilizzate ai fini del SII?*

Devono essere rafforzate le attività di verifica sulle prestazioni effettuate dai soggetti esercenti, attraverso l'analisi dei dati trasmessi dai gestori e la comparazione dei risultati ottenuti, sia in termini di effettivo servizio fornito che di consistenza e funzionalità delle infrastrutture

---

<sup>11</sup> Cfr.: Ashley R., Cashman A., (2006). *The impacts of Change on the Long-term Future Demand for Water Sector Infrastructure*. In: OECD (2006). *Infrastructure to 2030. Telecom, Land Transport, Water and Electricity*. OECD Publishing, Paris.

<sup>12</sup> Cfr.: OFWAT. (2007). *Menu regulation proposals for PR09 consultation paper*. Birmingham: OFWAT e OFWAT. (2008). *Setting price limits for 2010-15: Framework and approach*. Birmingham: OFWAT.



strumentali a tale servizio. In estrema sintesi è necessario che le AATO abbiano archivi sui dati tecnici delle infrastrutture e sul raggiungimento di indicatori prestazionali relativi all'utilizzo di tali infrastrutture.

**Q27.** *Si ritiene che, in mancanza di una indicazione specifica, il riferimento agli ambiti tariffari definiti ai sensi della legge Galli per l'applicazione di un'unica tariffa sia condivisibile? Qual è il soggetto più titolato a definire gli ambiti tariffari? Motivare le proprie risposte.*

Le attuali delimitazioni degli ATO raramente seguono i confini dei bacini idrografici, essendo stata spesso privilegiata una suddivisione che ricalca i confini amministrativi delle Province. Tale distorsione produce degli effetti negativi che sovente si trasformano in maggiori costi per la clientela finale. Di conseguenza non appare condivisibile stabilire gli ambiti tariffari seguendo la suddivisione degli ATO definiti ai sensi della legge Galli, visti anche i recenti interventi legislativi effettuati dalle Regioni a seguito del riassetto delle competenze delle AATO. Si ritiene quindi necessario che siano le AATO a definire gli ambiti tariffari, vista la loro conoscenza del territorio e delle relative problematiche, eventualmente ponendo l'Autorità dei vincoli tesi all'accorpamento degli attuali bacini tariffari.

**Q28.** *Si condivide l'obbligatorietà di applicare la medesima tariffa per la medesima tipologia di cliente finale, all'interno dello stesso ambito, a prescindere dalle convenzioni e dalle metodologie tariffarie applicate in passato? Motivare la risposta.*

Si ritiene che l'applicazione della stessa tariffa ai clienti finali di uno stesso ambito territoriale appartenenti alla medesima tipologia anche in presenza di più soggetti gestori sia un'ottima soluzione per:

1. rimuovere la *variabilità tariffaria* tra territori contigui e quindi la distorsione economica tipica dei cosiddetti "prezzi alla frontiera".
2. attuare il principio di *solidarietà territoriale* introdotto per la prima volta con la legge Galli, ribadito dalla normativa successiva, ma ancora oggi non pienamente realizzato.
3. incentivare l'*integrazione orizzontale* delle gestioni.

**Q29.** *Si condivide l'impostazione di distinguere una tariffa obbligatoria da applicare ai clienti finali e una tariffa di riferimento che definisce il ricavo del gestore? Motivare le proprie risposte.*

Si ritiene l'impostazione di distinguere le due tariffe, obbligatoria e di riferimento, l'unica soluzione per conseguire, in presenza di più soggetti gestori, l'obiettivo di applicare la stessa tariffa ai clienti finali di uno stesso ambito territoriale. Si conferma la necessità che siano le AATO a decidere sull'opportunità di un'unica tariffa di ambito.

Anche se si ritiene l'unica soluzione praticabile, il disaccoppiamento del gettito tariffario dal vincolo dei ricavi per singolo soggetto gestore presenta, come ogni scelta anche alcune criticità di cui occorre tener conto. Le criticità sono legate al sorgere di differenze positive/negative tra gettito tariffario e vincolo dei ricavi del singolo gestore, differenze che comportano

necessariamente o il versamento delle somme eccedenti oppure il ricevimento delle somme mancanti, creando di fatto l'interdipendenza tra soggetti gestori ricadenti nel medesimo ambito attraverso l'istituzione di un meccanismo di perequazione annuale. Tale meccanismo funziona nel caso in cui la programmazione sulla stima della domanda è corretta e i gestori che percepiscono le somme eccedenti adempiono tempestivamente all'obbligo di versare. Tuttavia nella realtà esiste il rischio che le somme eccedenti non si concretizzino, o per stime errate della domanda o per imprevisti di gestione che causano maggiori costi operativi, inducendo le aziende con tariffe di riferimento più basse a quelle di ambito a non versare le differenze per mancanza di liquidità. Ne consegue che il meccanismo di perequazione annuale proposto dall'Autorità potrebbe produrre per le aziende con tariffe più alte crediti (con riduzione della liquidità) dipendenti dal comportamento di altri soggetti gestori e dalla stima della domanda effettuata su altre realtà. Ne consegue quindi un aumento del rischio di impresa.

Per quanto attiene la previsione di una componente tariffaria aggiuntiva a garanzia del bilanciamento tra partite di dare e avere, si ritiene che la tariffa debba essere determinata per coprire esclusivamente i costi reali del servizio. Anche nell'eventualità di riconoscere i costi ambientali e i costi della risorsa idrica, la relativa componente tariffaria aggiuntiva dovrebbe essere trasferita ai soggetti competenti (ad esempio Consorzio di bonifica, Autorità di Bacino, Regione, Ministero dell'Ambiente) e non utilizzata a garanzia del bilanciamento conseguente al minor gettito dell'articolazione tariffaria.

**Q30.** *Quali eventuali difficoltà esistono per garantire una contabilità che individui con sufficiente affidabilità i costi afferenti un determinato ambito? Anche nella prospettiva di modificare i riferimenti territoriali degli ambiti già definiti ai sensi della legge Galli?*

A nostro avviso non si riscontrano per i gestori particolari difficoltà nel tenere contabilità separate anche a seguito di un'eventuale riforma dei confini territoriali già definiti ai sensi della legge Galli. Infatti, già oggi si assiste, in molte società del panorama nazionale anche monoservizio, alla rendicontazione separata dei dati economici relativi alle attività del SII nei confronti delle AATO, rendicontazione peraltro supportata da prospetti che riconciliano con i dati certificati del bilancio aziendale.

**Q31.** *Le AATO sono il soggetto più indicato per gestire gli eventuali meccanismi perequativi locali? Quale altra soluzione potrebbe essere possibile? In attesa che le nuove AATO si organizzino al riguardo, le perequazioni potrebbero essere transitoriamente gestite da una istituzione centralizzata come la Cassa Conguaglio del Settore Elettrico?*

Si ritiene che l'AATO sia il soggetto naturalmente indicato a gestire i flussi compensativi tra gestori che ricadono all'interno dell'ambito territoriale di propria competenza e a trasferire ai soggetti titolari sovra-ambito (ad esempio Consorzio di bonifica, Autorità di Bacino, Regione, Ministero dell'Ambiente) i flussi generati dall'eventuale componente tariffaria prevista a copertura dei costi ambientali e dei costi della risorsa idrica.

**Q32.** *Si ritiene che esistano costi con valenza pluri-ambito? Di che natura? E come e da chi potrebbero essere gestiti i flussi perequativi corrispondenti alle componenti tariffarie*

*destinate alla copertura di tali costi? Oppure, da un altro punto di vista, in base a quale criterio potrebbero essere ripartiti, ex ante, tali oneri tra i diversi ambiti tariffari interessati?*

Costi pluri-ambito possono riferirsi ad infrastrutture di interfaccia come le adduttrici per il trasferimento di acqua e i collettori per il convogliamento dei reflui, oppure ad opere puntuali come gli impianti di potabilizzazione e di depurazione. Inoltre possono essere costi pluri-ambito i costi ambientali e della risorsa, i primi legati alla *qualità* della risorsa idrica e al principio chi inquina paga, i secondi alla *quantità* estratta e cioè allo sfruttamento di risorsa idrica. Tipici costi ambientali e di risorsa idrica già disciplinati da leggi e riconosciuti in tariffa sono rispettivamente i canoni spettanti ai consorzi di bonifica (l'utilizzo del reticolo idrografico per lo scarico delle acque depurate) e i canoni di derivazione dell'acqua pubblica (per l'attingimento di risorsa idrica sottratta agli ecosistemi ambientali). Il loro riconoscimento in tariffa rappresenta oggi l'unico esempio di quantificazione del costo ambientale e della risorsa idrica.

Esempi di costi ambientali e di risorsa possono essere:

1. la contaminazione delle falde, delle sorgenti e dei pozzi a causa dell'impatto sulla risorsa idrica da parte di utenti che rientrano in un determinato distretto industriale produttivo (tessile, cartario, cuoio,...);
2. lo sfruttamento eccessivo di risorsa prelevata, superiore alla capacità di ricarica della falda, pozzo o sorgente che:
  - a. altera il flusso di un fiume e quindi l'ecosistema;
  - b. crea fenomeni di subsidenza che mettono a rischio la stabilità geologica di una determinata area;

La quantificazione del costo può essere commisurata, per quanto riguarda quello ambientale, ai costi legati ai trattamenti aggiuntivi o al potenziamento degli impianti di depurazione, per quanto riguarda invece quello di risorsa, i costi di investimento per la realizzazione di dighe per il mantenimento del flusso o i costi di investimento a difesa del suolo per prevenire il dissesto geologico o ripristinarne la stabilità.

La ripartizione dei costi tra gli ambiti interessati può essere pre-determinata dall'Autorità sulla base di *driver* fisici, come i metri cubi per i servizi di acquedotto e fognatura e gli abitanti equivalenti per il servizio di depurazione.

Si ritiene infine che i costi pluri-ambito di qualsiasi natura non debbano trovare copertura attraverso la tariffa di riferimento del singolo gestore (vincolo dei ricavi del gestore) bensì costituire la componente di costo che concorre alla determinazione della tariffa obbligatoria di ambito in modo che le relative risorse siano trasferite dai soggetti gestori alle AATO che, a loro volta, le destinano ai soggetti competenti (ad esempio la Regione e il Ministero che potrebbero utilizzare i fondi per la realizzazione di interventi a difesa dell'ambiente e della risorsa).

**Q33.** *Si condivide l'impostazione dell'Autorità in relazione alla previsione di commisurare una quota parte della copertura del VRG ai volumi trattati? Come potrebbe essere individuata questa quota parte?*

Si condivide l'impostazione dell'Autorità perché introduce un meccanismo incentivante, sempre auspicabile in un settore, il Servizio Idrico Integrato, regolamentato e soggetto a monopolio naturale. Il meccanismo proposto dall'Autorità sembrerebbe incentivare comportamenti virtuosi da parte dei gestori motivati a ridurre le perdite in rete. Infatti i gestori meno virtuosi, cioè quelli con perdite di rete superiori all'indicatore standard, sembrerebbero penalizzati poiché potranno soltanto fatturare ricavi inferiori a quelli necessari per la copertura dei costi. Agganciando il meccanismo proposto del *price-cap* ai costi variabili o a una quota parte percentuale della copertura del VRG, l'Autorità sembrerebbe proporre per i costi operativi un meccanismo di regolazione ibrido, basato sul *price-cap* per i costi variabili e sul *revenue-cap* per i costi fissi. Ne consegue che con il meccanismo proposto dall'Autorità solo per la componente fissa sembrerebbe assicurata *ex-post* la copertura integrale dei costi anche in caso di minori volumi erogati, mentre per la componente variabile la copertura dei costi sembrerebbe dipendere esclusivamente dall'efficienza del soggetto gestore nel ridurre le perdite e quindi sottratta ai meccanismi di conguaglio.

**Q34.** *Qual è l'indicatore di perdita che potrebbe essere individuato inizialmente? Quali sono le variabili esogene per individuare i diversi livelli di perdite standard (per esempio la lunghezza delle reti)? Una valore medio iniziale di perdita del 30-35% è un valore condivisibile? Motivare le risposte.*

La differenza tra il volume immesso in rete e il volume fatturato in rapporto al volume immesso in rete rappresenta di fatto l'indicatore più immediato per quantificare le perdite, ma presuppone la conoscenza del volume immesso in rete che è ad oggi difficilmente rilevabile per la carenza di misuratori. Inoltre, tale indicatore non esaurisce da solo le informazioni relativamente alle perdite di rete che dipendono da una molteplicità di altre variabili. Le altre variabili potrebbero essere, la pressione di esercizio, l'età media delle reti, il numero delle rotture e il numero degli interventi di manutenzione volti alla sostituzione delle tubature.

Al riguardo la metodologia IWA (International Water Association) prevede un approccio standard per la definizione del livello di perdita e definisce la performance dell'impianto idrico in riferimento alle variabili esogene dei sistemi acquedottistici. La procedura IWA prevede il calcolo di un parametro ILI (*Infrastructure Leakage Index* – Indice infrastrutturale di perdita) che tiene conto di alcune variabili esogene che caratterizzano l'impianto e sono:

- Pressione media annua nel punto baricentrico (Metri)
- Km complessivi di rete idrica (Adduzione + Distribuzione)
- Numero di contratti attivi
- Numero di prese
- Errore medio dei contatori (sovrastima segno + , sottostima segno -)

- Lunghezza media dell'allaccio dal limite di proprietà privata fino al contatore

A partire dal valore di ILI si valuta il coefficiente di perdita standard. E', comunque, fondamentale definire modalità univoche per tutti per la misurazione delle perdite.

In assenza dei dati fisico-tecnici è difficile poter condividere il valore forfetario di perdita di rete del 30%-35% uguale per tutti i soggetti gestori.

**Q35.** *Si condivide l'impostazione proposta con riferimento al trattamento delle interconnessioni tra reti? Motivare la propria risposta.*

Si condivide l'impostazione di far rientrare la vendita dell'acqua all'ingrosso tra le attività regolate dall'Autorità. In questo modo si scongiurano fenomeni di *hold-up* contrattuale in cui il soggetto venditore, per la maggiore forza contrattuale nei confronti dell'acquirente che spesso non ha alternative di approvvigionamento, è tentato opportunisticamente ad estrarre una rendita, applicando un *mark-up* sul costo medio. Pertanto si condivide di includere i relativi costi tra i costi delle altre attività soggette a regolazione, di far partecipare i relativi ricavi alla definizione del vincolo dei ricavi del gestore cedente (VGR), di determinare una tariffa di interconnessione.

**Q36.** *Si condivide il principio appena enunciato? Motivare la risposte e le eventuali alternative.*

Si condivide totalmente il principio di riconoscere in tariffa gli oneri finanziari sostenuti dal soggetto gestore per la realizzazione degli investimenti limitatamente alla quota parte non finanziata con contributi pubblici a fondo perduto. L'esclusione dei contributi pubblici a fondo perduto dal calcolo degli oneri finanziari assicura infatti che l'investimento non venga finanziato due volte, una prima volta tramite il contributo pubblico e una seconda volta tramite la tariffa percepita dal cliente finale.

**Q37.** *Si concorda con la metodologia appena descritta per la valorizzazione delle immobilizzazioni? Motivare eventuali posizioni alternative.*

Riguardo alla metodologia descritta si considera quanto segue.

Non si comprende la finalità di valorizzare le immobilizzazioni con il deflatore degli investimenti fissi lordi. Con la metodologia proposta l'Autorità sembrerebbe, infatti, seguire il principio secondo il quale, attraverso la tariffa, si consente al soggetto Gestore di ricostituire il costo, maggiorato dell'inflazione, per sostituire l'opera che ha esaurito la propria vita utile con una nuova dalle medesime caratteristiche tecnologiche.

Se così fosse non siamo d'accordo con tale principio considerato che:

- a. Gli ammortamenti sono costi non monetari destinati al rimborso dei finanziamenti attivati dal soggetto gestore, non vengono materialmente accantonati con la finalità di sostituire l'opera una volta che questa ha esaurito la propria vita utile;

- b. La realizzazione del programma degli interventi non ha l'obiettivo di sostituire le opere che hanno esaurito la propria vita utile, ma di realizzarne di nuove con tecnologia d'avanguardia anche di natura diversa;
- c. La realizzazione del programma degli interventi è garantita dai flussi tariffari futuri che coprono il rimborso dei finanziamenti e i relativi oneri finanziari, non dal recupero del costo delle opere già realizzate e completamente ammortizzate, considerato che, per quanto già detto al punto a, gli ammortamenti hanno, come finalità, il rimborso dei finanziamenti attivati dal soggetto gestore.

Per le ragioni esposte si propone pertanto di considerare le immobilizzazioni al costo storico di acquisto e/o produzione senza che queste siano rivalutate con il deflatore degli investimenti fissi lordi. Solo così sarà, infatti, possibile riconoscere oneri finanziari equi, commisurati cioè ai reali interessi che il soggetto gestore è tenuto a corrispondere per la parte delle immobilizzazioni finanziata tramite ricorso al debito. Diversamente, cioè rivalutando il costo storico con il deflatore degli investimenti fissi lordi, il costo del capitale, seppur corretto nella sua determinazione, verrebbe applicato su una base – appunto le immobilizzazioni rivalutate – più ampia del reale valore del finanziamento contratto, riconoscendo al soggetto gestore un onere finanziario ingiustificato.

Infine, la rivalutazione con il deflatore degli investimenti fissi lordi produce due effetti:

- a. un onere aggiuntivo per il cliente finale il quale sosterebbe un costo maggiore del costo storico di acquisto e/o produzione;
- b. un valore delle immobilizzazioni più elevato da riscattare a fine concessione costituendo di fatto una forte barriera all'entrata per il gestore subentrante.

Coerentemente al costo storico si suggerisce di utilizzare tassi nominali nella formula del calcolo degli oneri finanziari.

Si ritiene condivisibile il riconoscimento del capitale circolante fra le immobilizzazioni.

Si ritiene corretto il riconoscimento delle immobilizzazioni in corso ai fini del calcolo degli oneri finanziari perché a fronte delle immobilizzazioni in corso sorgono normalmente debiti verso fornitori per acconti e fatture emesse ad ogni stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.);

La sottrazione dei fondi TFR, fondi rischi e simili discende dal fatto che i rispettivi accantonamenti sono riconosciuti fra i costi operativi e, quindi, si restituisce all'utente l'onere finanziario su costi già anticipati che non hanno ancora avuto una loro manifestazione. Questo tema è stato affrontato dal MTN in modo del tutto simmetrico, ovvero non riconoscere fra i

costi operativi gli accantonamenti<sup>13</sup> e riconoscere nel CIR i relativi fondi. Un elemento critico del MTN era invece il fatto che il TFR era riconosciuto sia nel CIR che nei costi operativi.

Alla luce di quanto sopra si condivide la sottrazione dei vari fondi dal CIR.

**Q38.** *Quali difficoltà si riscontrano nel reperire i dati di investimento sopra evidenziati? E quali alternative possono essere suggerite rispetto al riferimento ai libri contabili per evidenziare il valore delle immobilizzazioni?*

La ricostruzione del valore delle immobilizzazioni al costo storico può essere molto complessa per alcune società, specialmente per le società sottoposte nel tempo ad operazioni straordinarie (fusioni semplici o per incorporazione, scissioni, ...) o che decidono di quotarsi in borsa. In questi casi il valore delle immobilizzazioni varia per effetto di perizie o per l'adozione dei principi contabili internazionali che modificano il valore originario di iscrizione al costo storico di acquisto e/o produzione e possono ripetersi più volte nel tempo. In questi casi le immobilizzazioni assumono normalmente un valore ben più elevato del valore che discende dall'adeguamento del valore iscritto al costo storico applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi.

Inoltre, il valore delle immobilizzazioni può ricomprendere anche i conferimenti di reti e impianti, realizzati dagli enti locali, spesso con contributi pubblici a fondo perduto, e rivalutati a seguito di perizie. Tali conferimenti sono spesso il frutto di operazioni puramente contabili che non hanno alcun riflesso finanziario e incrementano il valore del patrimonio netto del soggetto gestore senza immissione di liquidità.

Inoltre ancora, il valore delle immobilizzazioni può ricomprendere l'avviamento che può essere o autogenerato a seguito del diritto esclusivo del soggetto gestore di gestire il Servizio Idrico Integrato in virtù dell'affidamento da parte delle AATO oppure conferito ad un nuovo soggetto gestore e costituito a seguito di operazioni straordinarie (ad esempio a seguito di fusioni per incorporazione).

Infine, il valore delle immobilizzazioni può subire variazioni che prescindono dal valore originario di iscrizione al costo storico in caso di società per azioni che decidono di quotarsi in borsa, decisione che obbliga il soggetto gestore, come richiesto dalla CONSOB, ad adottare i principi contabili internazionali e quindi il criterio del *fair value* (IFRS1) basato sul costo di rimpiazzo ammortizzato (IAS16).

A nostro avviso è necessario depurare il valore delle immobilizzazioni dal valore di:

1. rivalutazioni fatte a qualsiasi titolo a seguito di perizie,
2. conferimenti di reti e impianti da parte di enti locali realizzati con contributi pubblici a fondo perduto, limitandosi al solo riconoscimento dei mutui contratti dagli enti locali per le rate non ancora interamente ammortizzate;

---

<sup>13</sup> Il fatto che il MTN considerasse gli accantonamenti nei limiti massimi ammessi dalle leggi fiscali ha di fatto azzerato tali accantonamenti, in quanto non riconoscibili ai fini fiscali.

3. avviamenti a qualsiasi titolo, autogenerato o conferito;
4. differenze tra il valore di *fair value* delle immobilizzazioni e il valore di iscrizione al costo storico di produzione e/o acquisto.

La ricostruzione del valore originario di iscrizione delle immobilizzazioni al costo storico di acquisto e/o produzione, ancorché complessa, è possibile attraverso il riferimento ai libri contabili con l'aiuto dei prospetti di riconciliazione predisposti per confrontare il valore delle immobilizzazioni e far emergere le differenze con il valore di iscrizione al costo storico. I prospetti di riconciliazione sono documenti obbligatori, come richiesto dalla CONSOB e dal principio contabile IFRS1, per i soggetti gestori che decidono di quotarsi in borsa obbligati al passaggio ai principi contabili internazionali.

**Q39.** *Riconoscere una quota forfetaria dell'1% del valore delle immobilizzazioni, per tener conto del capitale circolante è una metodologia adeguata? Motivare la propria risposta.*

Si condivide il riconoscimento della percentuale forfetaria pari all'1% delle immobilizzazioni per tenere conto degli oneri relativi al capitale circolante, in conseguenza del possibile sfasamento fra gli incassi della fatturazione e pagamento dei fornitori. Si suggerisce comunque ulteriori analisi di approfondimento sul capitale circolante netto nel settore.

**Q40.** *Come si ritiene possa essere dimostrato un comportamento efficiente da parte delle imprese in relazione alla ottimizzazione degli oneri finanziari relativi ad un determinato investimento? Questa verifica potrebbe essere svolta efficacemente dalle nuove AATO?*

Per quanto riguarda l'individuazione dei comportamenti efficienti si ritiene che il monitoraggio sull'utilizzo dei contributi a fondo perduto e dei finanziamenti a tasso agevolato possa costituire un primo elemento. Un ulteriore elemento può essere costituito dal ricorso a procedure ad evidenza pubblica per il reperimento dei finanziamenti.

Si ritiene che le AATO, insieme all'Autorità, siano i soggetti più idonei a verificare l'ottimizzazione degli oneri finanziari considerato che tramite le stesse AATO transitano i contributi pubblici a fondo perduto, ministeriali e regionali, da destinare ai soggetti gestori per la realizzazione degli interventi sul Servizio Idrico Integrato. Per tali ragioni le AATO in collaborazione con l'Autorità sono in grado di monitorare, meglio di chiunque altro, l'ottimizzazione della strategia finanziaria del soggetto gestore.

**Q41.** *Si condivide l'ipotesi di determinare l'onere finanziario riconosciuto all'impresa, pesando proporzionalmente gli oneri finanziari dei finanziamenti a fondo perduto, dei finanziamenti a tasso agevolato e dei finanziamenti reperiti autonomamente dall'impresa sul mercato finanziario? Motivare le proprie risposte.*

Si condivide pienamente l'impostazione di valutare la natura dei finanziamenti personalizzando l'onere finanziario sulla base dell'incidenza dei contributi pubblici, in conto capitale e in conto interessi, percepiti dal singolo soggetto gestore.



**Q42.** *Per quanto riguarda l'onere finanziario dei finanziamenti reperiti autonomamente dall'impresa, si condivide l'ipotesi di far riferimento ad un tasso di interesse medio di riferimento? Motivare la propria risposta ed eventuali soluzioni alternative.*

Si concorda con la proposta di un tasso di interesse medio di riferimento.

Analogamente a quanto abbiamo successivamente ipotizzato per il  $\beta$  (si veda risposta a Q. 44) potrebbe essere utile differenziare il premio di rischio sul capitale di debito tenendo conto della dimensione dell'impresa.

In riferimento a quanto successivamente indicato con l'illustrazione della formula per il calcolo degli oneri finanziari ( $OF_i$ ) si evince che trattasi di un WACC.

Ragionare di costo del capitale in termini nominali è utile al fine di svolgere un confronto più omogeneo con il tasso nominale di remunerazione del 7% previsto dal MTN<sup>14</sup>.


Dall'espressione, il costo nominale del capitale di rischio proposto dall'Autorità è complessivamente rappresentato dalla somma di  $Ra = ERP \times \beta$ , il premio di rischiosità del mercato mobiliare moltiplicato la rischiosità del settore idrico in relazione al mercato mobiliare, e il tasso di rendimento dei BTP a dieci anni, tale somma è poi corretta per tener conto dell'aliquota fiscale complessiva T (IRES+IRAP). Si capisce bene che per svolgere il confronto è determinante conoscere, primo, il peso assegnato a ciascuna componente di costo del capitale, cioè il valore da assegnare al rapporto CS/CnS, secondo, la rischiosità dell'attività aziendale, cioè i valori di ERP e  $\beta$ . Solo ai fini di una esemplificazione del calcolo, e senza altro scopo, abbiamo ipotizzato il BT a dieci anni pari a 5,25%, un ERP pari a 2,5% e  $\beta$  un pari a 0,5.

Nel grafico sottostante si possono fare già alcune considerazioni sulla base di ipotesi di valore per le variabili CS/CnS. Si riportano i valori nominali del costo del capitale per la parte del capitale di rischio e del capitale di debito e il costo complessivo del capitale in funzione del rapporto CS/CnS, osservato da 0 a 5. Anche ragionando nello scenario più favorevole per il cliente finale, cioè ipotizzando nulla la rischiosità dell'attività aziendale, il costo complessivo nominale oscilla da un valore massimo di 7,61%, quando si assegna peso nullo al capitale di debito, e un valore minimo di 6,38%, quando si assegna invece un peso basso (pari a 5 e quindi minore del 20%) al capitale di rischio. La considerazione principale è che anche nell'ipotesi più favorevole per il cliente finale di rischiosità aziendale nulla, il costo del capitale complessivo si attesta su un valore che è prossimo al 7% del MTN, è, rispetto a questo, perfino maggiore nei casi in cui il rapporto CS/CnS è inferiore all'unità e assume esattamente lo stesso valore quando il medesimo rapporto è compreso tra 0,8 e 0,9. Ammettendo un certo grado di rischiosità

---

<sup>14</sup> Per la precisione la formula contenuta nel MTN prevede che al tasso di remunerazione del 7% si sommi l'inflazione programmata. Nella pratica regolatoria, tuttavia, anche a seguito di quanto disposto dalle istruttorie sui Piani di Ambito effettuate dalla Conviri, non si provvede a riconoscere l'inflazione sul 7% sugli investimenti realizzati. L'inflazione programmata è utilizzata unicamente per rivalutare i Piani di Ambito, che sono sviluppati a moneta reale, e non per riconoscere al soggetto gestore tale valore. Per questo il 7% può essere definito un tasso nominale.

aziendale le curve del costo del capitale, riportate nel grafico sottostante, traslerebbero addirittura su valori più elevati per ogni valore del rapporto CS/CnS .



**Q43.** *Con riferimento alle immobilizzazioni al cui onere finanziario non si applica lo scudo fiscale, quali obiezioni esistono al riconoscimento di una maggiorazione del rendimento dei titoli di Stato per intercettare la maggior rischiosità del servizio? E' condivisibile differenziare tale maggiorazione tra i diversi servizi che compongono il SII?*

La principale obiezione al riconoscimento di una maggiorazione rispetto al rendimento dei titoli di stato per gli oneri finanziari sui quali non si applica lo scudo fiscale, ovvero il patrimonio netto, è rappresentato dall'esito referendario. Del resto un'analogha obiezione può essere fatta alla applicazione del solo rendimento dei titoli di stato sul patrimonio netto.

A nostro avviso la differenziazione della rischiosità aziendale per servizio non trova nessuna base di riferimento.

**Q44.** *Di quale entità dovrebbe essere tale maggiorazione, fermo restando che il servizio in oggetto (in quanto servizio regolato, svolto in condizioni di monopolio naturale) è un servizio a rischiosità molto bassa, e pertanto dovrà essere sensibilmente inferiore al premio che, mediamente, viene riconosciuto dal mercato mobiliare? Motivare le proprie risposte.*

La maggiorazione proposta dall'Autorità sul rendimento dei titoli di Stato è funzione del:

- premio per il rischio di mercato (ERP) e cioè la differenza tra il tasso medio di rendimento osservato sul mercato mobiliare e il tasso di rendimento di investimenti a rischio zero, come i titoli di Stato;
- rischio del settore idrico rispetto alla rischio generale del mercato mobiliare ( $\beta$ );

L'attuale congiuntura dei mercati finanziari si caratterizza per una elevata volatilità dei tassi.

La stima di ERP è, quindi, molto complessa e solo gli operatori finanziari sono in grado di fornire indicazioni adeguate. Per quanto riguarda il  $\beta$  potrebbe essere utile che l'Autorità ipotizzasse di differenziarne il valore per tenere conto delle diverse caratteristiche dimensionali di ciascuna impresa, come già effettuato da OFWAT.

**Q45.** *Quale si ritiene possa essere un riferimento del rapporto CS/CnS adeguato a rappresentare la struttura finanziaria ottimale (cioè quella che minimizza il costo del debito) per il settore idrico? Motivare le proprie indicazioni.*

Osservando le strutture patrimoniali del settore del Servizio Idrico Integrato, si rilevano società che sono mediamente sottocapitalizzate se mettiamo il capitale sociale in relazione alla finalità per cui sono costituite e cioè la realizzazione di un ingente ammontare di investimenti per ammodernare le infrastrutture esistenti e costruire nuove opere per conseguire una qualità più elevata del servizio.

In questa situazione, gli investimenti dovranno dunque essere necessariamente realizzati con il ricorso a finanziamenti da reperire sul mercato del credito di medio lungo termine.

Nel settore del Servizio Idrico Integrato i finanziamenti più comuni ad oggi attivati di medio lungo termine seguono la struttura del *project financing* che è noto per essere uno strumento finanziario che si basa principalmente sulla capacità del progetto di generare i flussi di cassa adeguati a rimborsare il debito piuttosto che sulle garanzie tradizionali (i beni sono demaniali e quindi inalienabili) e sull'entità del capitale sociale.

Inoltre, nei casi in cui le società espongono in bilancio una capitalizzazione elevata, si scopre che ciò è spesso frutto di operazioni contabili fatte a seguito di avviamenti o di conferimenti di infrastrutture realizzate dai Comuni con fondi pubblici, raramente è frutto di immissione di liquidità. È del tutto evidente che la capitalizzazione a seguito di semplici operazioni contabili non può entrare nel calcolo del rapporto CS/CnS.

Pertanto a nostro avviso sarebbe opportuno che l'Autorità approfondisse la conoscenza della struttura finanziaria che caratterizza il settore per stimarne il valore medio e la sua distribuzione. Solo dopo questa analisi si potrebbero trovare le motivazioni per individuare una struttura ottimale, eventualmente differenziando a seconda delle caratteristiche dell'impresa. Inizialmente potrebbe essere considerato rappresentativo per il settore idrico un rapporto CS/CnS tra 2 e 3, cioè una struttura finanziaria in cui il capitale sociale pesi il 25-33% e il restante 67-75% sia invece costituito dai finanziamenti bancari.

**Q46.** *Si concorda con l'impostazione illustrata per valutare il tasso di interesse da riconoscere come onere finanziario ai rispettivi gestori? Quali soluzioni alternative possono essere proposte nel rispetto del risultato referendario? Motivare le proprie osservazioni.*

Determinare il tasso di interesse in funzione della struttura patrimoniale, significa di fatto remunerare il capitale sociale. Il meccanismo proposto dall'Autorità prende infatti a riferimento

la struttura del calcolo del Costo del Capitale Medio Ponderato (WACC), attraverso il quale il capitale di rischio è remunerato riconoscendo lo stesso rendimento che si potrebbe conseguire effettuando un investimento alternativo a rischio equivalente (costo-opportunità). In particolare il meccanismo di calcolo del Costo del Capitale Medio Ponderato si basa sulla media pesata del costo del capitale di rischio e di debito, con pesi assegnati sulla base della solidità patrimoniale. Nel Documento i pesi sono descritti dal rapporto tra il capitale scudato CS, il capitale di debito (D), e il capitale non scudato CnS, il capitale di rischio (E). Ne consegue che, nella determinazione del costo del capitale, il costo del capitale di rischio avrà un peso maggiore del costo del capitale di debito quando il rapporto CS/CnS è inferiore all'unità e sarà tanto più influente quanto più il rapporto si avvicina a zero.

In estrema sintesi la formula del WACC equivale ad una remunerazione sul capitale investito.

Solo a titolo esemplificativo si potrebbero ipotizzare le seguenti alternative: si remunera, come proposto dal Documento, l'intero capitale investito, si remunera solo il capitale investito finanziato con il debito, si remunera l'intero capitale investito con un tasso del debito. La tabella successiva offre alcuni spunti di riflessione sulle alternative.

**Tabella 1 – Soluzioni alternative per la remunerazione del capitale investito e possibili conseguenze**

Modalità di adeguamento del metodo tariffario agli esiti dei referendum abrogativi del 12 e 13 giugno 2011	L'adeguamento del metodo tariffario, variazione dei flussi di cassa e la finanziabilità degli investimenti	Utile per remunerare il capitale degli azionisti	Probabilità che esista un interesse di potenziali investitori nel capitale di rischio delle società di gestione
Remunerazione dell'intero capitale investito, applicando il principio del recupero dei costi dei servizi incluso i costi finanziari, ovvero si continua ad applicare un tasso di remunerazione sul capitale investito definito attraverso un tasso medio ponderato fra tasso del debito e remunerazione del capitale proprio.	(+)  Mantenendo la remunerazione del capitale investito, sia di quello realizzato fino ad oggi, che di quello futuro e considerando la probabilità che il futuro tasso di remunerazione sarà ancorato ai tassi di mercato, i flussi di cassa aumenteranno	Proporzionale al capitale investito	Maggiori di quelle attuali
Remunerazione del solo capitale investito finanziato con il debito con un tasso di mercato del debito	(-)  La remunerazione del solo capitale investito finanziato con il debito, con un tasso di mercato del debito, non remunerando il capitale proprio produrrebbe una diminuzione dei flussi di cassa disponibili a rimborsare il finanziamento	Nessuno utile	Molto basse, quasi nulle
Remunerazione di tutto il capitale investito con un tasso di mercato del debito	(-)  La remunerazione di tutto il capitale investito con un tasso di mercato del debito, continuerebbe a remunerare il capitale proprio, teoricamente con un tasso più basso rispetto a quello attuale, e conseguentemente produrrebbe una diminuzione – minore di quella precedente – dei flussi di cassa disponibili a rimborsare il finanziamento	Utile ridotto, prima delle imposte proporzionato al tasso di debito	Molto basse

Si ritiene tuttavia, che su questo tema, per le conseguenze che scelte alternative potrebbero avere sull'assetto del mercato e sulle prospettive future, sarebbe preferibile si esprimesse il legislatore.

**Q47.** *Quali difficoltà si possono presentare con riferimento alla metodologia proposta?*

Come già detto il WACC prevede di fatto una remunerazione sul capitale investito anche sull'equity e questo potrebbe essere in contrasto con gli esiti referendari.

**Q48.** *Si ritiene condivisibile riconoscere un onere finanziario aggiuntivo, a copertura del rischio dell'attività aziendale? In caso di risposta affermativa, di quale entità dovrebbe essere tale onere aggiuntivo, fermo restando che, al limite, il suo valore dovrebbe essere nullo a fronte di un finanziamento a fondo perduto che coprisse l'intero investimento? In caso affermativo, l'ipotesi, prospettata dall'Autorità, può essere condivisa? e in questo caso, quale valore di  $\beta$  ritenete sia più idoneo per rappresentare la rischiosità del SII? Motivare le proprie risposte.*

Si rinvia alle considerazioni fatte alla domanda Q42, Q.43 e Q44.

**Q49.** *L'Autorità ritiene che la prima opzione, per semplicità applicativa e certezza regolatoria, sia preferibile. Si concorda con tale ipotesi? Si ritiene che, tuttavia, data la situazione eccezionale vissuta in questo periodo dai mercati finanziari, i valori utilizzati per determinare il parametro OFi debbano essere rivisti con periodicità più frequente (ad esempio, su base biennale, ciò che sarebbe coerente con la proposta descritta successivamente di adottare una metodologia-ponte sino a tutto il 2013); si concorda con tale ipotesi? Motivare la propria risposta.*

Data l'alta variabilità dei mercati finanziari si ritiene ottimale che con la metodologia a regime si arrivi all'aggiornamento annuale del valore di OFi, soprattutto per quanto riguarda le variabili BTP10anni, ERP,  $\beta$  e RPI. Per semplicità applicativa OFi può essere mantenuto costante nel periodo di vigenza della metodologia tariffaria transitoria.

**Q50.** *Si condivide la metodologia di valorizzazione dei tassi a copertura del costo finanziario ed di copertura del rischio, in caso di mancanza delle informazioni? Quale altra metodologia potrebbe essere applicata? Motivare le proprie risposte.*

Si condivide l'impostazione di applicare la tariffa più vantaggiosa per il cliente finale in mancanza di informazioni da parte del soggetto Gestore che dimostrino con chiarezza l'esistenza del costo per il quale si richiede il riconoscimento, considerato che l'obiettivo della metodologia tariffaria è quello di assicurare la copertura dei costi evitando di riconoscere oneri impropri o già riconosciuti. Tale obiettivo è infatti conseguibile solo disponendo di dati inequivocabili.

**Q51.** *Si condivide la necessità di prevedere un meccanismo che induca il gestore al rispetto degli investimenti programmati? Quale meccanismo alternativo rispetto a quello proposto potrebbe essere adottato?*

Si condivide il meccanismo di premialità/penalità per incentivare comportamenti virtuosi. In particolare, la premialità dei comportamenti nel caso in cui il soggetto gestore realizzi investimenti in anticipo rispetto alla programmazione, lo sprona a non limitarsi al semplice adempimento degli obblighi stabiliti nel Piano d'Ambito, vista soprattutto la necessità di adeguare entro breve i livelli di servizio in materia di scarichi.

**Q52.** *Si condivide la necessità di privilegiare alcuni investimenti in specifiche tipologie di impianto? Quali investimenti si ritengono prioritari?*

Come precedentemente osservato riteniamo che fra gli interventi prioritari vi siano quelli relativi alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici e il completamento dei sistemi fognari e di depurazione delle acque. Di fronte a queste priorità generali ogni AATO individuerà nel Piano di Ambito le specifiche esigenze legate al proprio territorio e allo stato delle infrastrutture.

**Q53.** *Si condividono le categorie di cespiti e le relative vite utili proposte dall'Autorità per il servizio idrico?*

L'Autorità propone per ciascuna categoria piani di ammortamento con durate che riflettono in modo più realistico la vita utile dei cespiti. Tuttavia, finora il MTN ha consentito di applicare aliquote fino al limite massimo di quelle fiscali previste dal DM 31 dicembre 1988. Di conseguenza le AATO hanno spesso determinato piani di ammortamento sfruttando il livello massimo consentito dal MTN combinatamente agli ammortamenti finanziari e ciò per rendere la durata dei piani di ammortamento più congrua con la durata del rimborso dei finanziamenti bancari. Le banche esigono infatti che l'estinzione del finanziamento avvenga almeno due anni prima la scadenza della concessione.

Pertanto, si ritiene che la proposta di modificare le aliquote di ammortamento debba essere valutata in un confronto con i finanziatori, considerato che le aliquote proposte riducono i flussi di cassa degli ammortamenti nel periodo della concessione, rendendo non finanziabili alle condizioni attuali i Piani d'Ambito.

In merito all'utilizzo di aliquote così basse si sottolinea come questo comporta un aumento del valore residuo dei beni al termine della concessione rendendo, quindi, meno contendibile il mercato, a tutto vantaggio dell'*incumbent*. Il valore di riscatto finale eccessivamente elevato può rappresentare, infatti, una barriera all'ingresso per nuovi operatori. Si sottolinea, inoltre, come la diluizione del recupero degli ammortamenti negli anni, se da un lato ha il vantaggio di rispettare la vita utile del bene, dall'altro ha il limite di far pagare di più il costo per oneri finanziari. Potrebbe, quindi, essere preferibile per l'utente rimborsare in tempi più ristretti la spesa per gli investimenti effettuati, a vantaggio degli oneri finanziari. Si suggerisce, quindi, di valutare questi aspetti in un contesto macroeconomico che tiene conto delle curve di utilità degli utenti. Non ultimo è anche la valutazione del maggior indebitamento che si crea come conseguenza del fatto che si stabilisce di ripagare gli investimenti in periodi più lunghi.

In riferimento alle categorie di cespiti proposte non si condivide l'aliquota individuata per i costi di impianto e di ampliamento, in quanto trattandosi di immobilizzazioni immateriali non sono direttamente desumibili i cespiti ad essi collegati.

Con l'espressione "costi di impianto e di ampliamento" si indicano alcuni oneri che vengono sostenuti in modo non ricorrente dall'azienda in precisi e caratteristici momenti della vita dell'impresa, quali la fase pre-operativa o quella di accrescimento della capacità operativa esistente. I costi di impianto e di ampliamento comprendono, quindi, tutti i costi e le spese direttamente sostenuti per:

- la costituzione della società, quali, ad esempio, i costi inerenti l'atto costitutivo, le relative tasse, le eventuali consulenze dirette alla sua formulazione, l'ottenimento delle licenze, permessi ed autorizzazioni richieste, e simili;
- la costituzione dell'azienda, intesa come assieme organizzato di beni, strumenti e persone, quali i costi sostenuti per disegnare e rendere operativa la struttura aziendale iniziale, o le spese sostenute per gli studi preparatori, per le ricerche di mercato, per addestramento "iniziale" del personale e simili che fossero necessari ad avviare l'attività dell'azienda;
- l'ampliamento della società e dell'azienda, inteso non già come il naturale semplice processo di accrescimento quantitativo e qualitativo dell'impresa, ma come una vera e propria espansione della stessa in direzioni ed in attività precedentemente non perseguite, ovvero verso un ampliamento di tipo sì quantitativo, ma di misura tale da apparire straordinario; costi, in sintesi, sostenuti non ricorrentemente e che specificamente attengono ad un nuovo allargamento dell'attività sociale.

**Q54.** *Si condivide l'ipotesi di calcolare la quota d'ammortamento con riferimento al valore del cespito al lordo di eventuali contributi? Motivare la propria risposta.*

Non si condivide l'impostazione proposta poiché in questo modo si riconoscerebbe, come costo del capitale, anche la quota parte di investimento coperta da contributo pubblico a fondo perduto. Il criterio adottato per il calcolo degli ammortamenti sarebbe inoltre incomprensibilmente difforme dal criterio utilizzato per calcolare gli oneri finanziari, per i quali si sottraggono invece, correttamente, gli investimenti coperti da contributo pubblico.

In secondo luogo si segnala come tale disposizione sia in contrasto con l'art. 149, c. 4 del D. Lgs. 152/2006, che prevede che i costi relativi agli investimenti debbano essere riconosciuti al netto dei contributi a fondo perduto. (...) *"Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto".*

Tale dispositivo è inoltre in contrasto con l'art. 153, c. 2 del D. Lgs. 152/2006 nella parte in cui si stabiliscono regole sul trasferimento di beni di proprietà degli enti locali al soggetto gestore: . *"Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali*

*contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica".*

**Q55.** *Si concorda con le proposte dell'Autorità, in tema di applicazione tariffaria, in relazione ai casi di mancato invio delle informazioni (ferme restando eventuali procedure per inadempienza)?*

Si concorda con le proposte contenute nel documento dell'Autorità.

**Q56.** *Quali indicatori di coerenza potrebbero essere utilizzati per validare i dati inviati? L'Autorità ritiene che questa analisi di validazione possa essere svolta dalle AATO. Si concorda con questa ipotesi? Motivare le proprie posizioni.*

Gli indicatori di coerenza potranno essere individuati successivamente alla definizione delle banche dati che l'Autorità intende mettere in atto. Si concorda sul fatto che siano le AATO a validare i dati previsti dal sistema informativo. Le AATO in questi anni hanno maturato un'esperienza nel settore della regolazione dei servizi idrici ed hanno attivato la raccolta sistematica delle informazioni e dei dati per la valutazione del sistema, sia in termini di costi, sia in termini di indicatori sulla qualità del servizio.

**Q57.** *Per quale tipologia di consumi, si ritiene che il valore del volume prelevato dal servizio di acquedotto non rappresenti un indicatore accettabile per i servizi di fognatura e/o depurazione? Quali soluzioni si potrebbero adottare in questi casi?*

Premesso che tutti i volumi erogati dal servizio acquedotto dovrebbero essere misurati (anche quelli degli enti pubblici), gli unici conferimenti al servizio fognatura e depurazione che non sono misurati sono quelli provenienti dall'utilizzo di approvvigionamenti privati. Per questi è necessario prevedere, in raccordo con le normative regionali, obblighi di installazione di misuratori allo scarico. Tale introduzione dovrebbe avvenire in maniera progressiva partendo dai soggetti caratterizzati dall'obbligatorietà dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura per poi estenderla anche ai rimanenti. Nelle fasi iniziali potrebbe essere fatto ricorso a forme di autodichiarazione dei conferimenti da parte degli utenti medesimi.

**Q58.** *Si condivide l'opportunità di mantenere esplicitata in bolletta la distinzione tra servizi di acquedotto, fognatura e depurazione?*

Pur essendo in presenza del servizio idrico integrato i tre segmenti di cui è composto lo stesso hanno caratteristiche diverse: inoltre esistono utenti che usufruiscono di tutti i servizi ma ve ne sono altri, seppur in numero marginale, caratterizzati dalla fruizione del solo servizio di acquedotto o di quello di fognatura (eventualmente in connessione con quello di depurazione o con quanto previsto dall'art. 8 sexies della L.13/2009). Per tali motivi risulta essere preferibile esplicitare in bolletta le tariffe dei diversi segmenti del servizio idrico integrato, anche se purtroppo ciò riduce la semplicità di lettura del documento di fatturazione. La distinzione dei tre segmenti risulta essere rilevante anche ai fini della suddivisione contabile tra gli stessi. A questo si potrebbe ovviare dando una rappresentazione del costo complessivo del SII nella parte di sintesi della bolletta.



**Q59.** *Si condivide l'opportunità di mantenere la distinzione tra quote fisse e quote variabili da applicare alla clientela finale? e quale peso dovrebbe essere loro assegnato? Motivare le proprie risposte.*

Come rappresentato nel Documento le finalità che devono essere perseguite attraverso l'articolazione tariffaria sono molteplici. Oltre quelle di natura strettamente economica, di corretto segnale dei costi necessari alla fornitura dei servizi, la tariffa applicata alla utenza finale ha anche obiettivi di tutela ambientale, redistribuzione territoriale e equità. Vista la struttura dei costi, prevalentemente caratterizzata da costi fissi (almeno nel breve periodo), se si volesse privilegiare l'utilizzo della tariffa quale segnale dei costi di produzione, andrebbero definite quote fisse che incidono sensibilmente sulla spesa dell'utenza dei servizi idrici. Ma ciò sarebbe in contrapposizione con il risparmio idrico e, più in generale, con la tutela ambientale. Privilegiando quindi tali aspetti, nonché quelli di equità, risulta essere preferibile definire criteri che limitino l'entità delle parti fisse della tariffa rispetto a quelle variabili. Secondo la "X indagine delle tariffe dei capoluoghi di provincia" redatta della Federconsumatori, nel 2011 la quota fissa pesava mediamente per circa il 6% della spesa dei servizi idrici di una famiglia con consumi di 100 mc/anno, mentre per circa il 14% nel caso di consumi di 200 mc/anno. Di conseguenza, al fine di evitare eccessivi incrementi rispetto alle precedenti tariffe, appare necessario che nel nuovo metodo siano presenti criteri che limitino l'importo delle quote fisse a circa il 10-15% della spesa media dei servizi idrici per le famiglie. Criteri meno restrittivi potrebbero essere posti per le altre tipologie di utenza, con l'accortezza di non scendere a percentuali inferiori rispetto alle utenze domestiche. In merito alla quota fissa non si ritiene invece opportuno che, anche con riferimento al precedente punto di consultazione, la stessa sia indipendente dai servizi di cui l'utente usufruisce. Pur esistendo un solo contratto di fornitura ciascun utente può utilizzare più segmenti del servizio idrico integrato e quindi essere allacciato non solo alla rete di distribuzione ma anche a quella fognaria. Di conseguenza si ritiene preferibile che anche la quota fissa, come le componenti variabili, sia differenziata in base ai servizi fruiti.

**Q61.** *Quali tipologie di clientela si ritiene utile distinguere?*

Visto l'obiettivo di ridurre la variabilità delle tariffe applicate alla clientela finale e il contemporaneo inserimento nel perimetro delle attività regolate del trattamento dei reflui industriali recapitati negli impianti del SII, si sottolinea la necessità accorpare sensibilmente le categorie della clientela, mantenendo quelle che hanno un reale fondamento economico o di equità. La clientela dovrebbe essere suddivisa fra:

- clienti domestici, eventualmente suddivisi nelle sottocategorie di clienti residenti e non residenti ma solo dove il fenomeno della clientela non residenziale è cospicuo. Particolare attenzione deve essere posta in merito alla clientela condominiale, ovvero agli approvvigionamenti e scarichi che, ai sensi del punto 8.2.8 del DPCM n.47 del 4/3/1996, avvengono in maniera raggruppata. Per tale tipologia di clientela servono criteri di fatturazione differenziati, che tengano conto del numero delle unità

immobiliari e della eventuale presenza di utilizzi non domestici all'interno del condominio.

- clienti non domestici, suddivisi nelle sottocategorie dei clienti assimilabili ai domestici (tipo gli esercizi commerciali o gli studi professionali) e quelli non assimilabili: questi ultimi dovrebbero essere individuati fra gli utilizzi che per qualità o quantità dei consumi si discostano significativamente da quelli domestici e potrebbero essere ulteriormente suddivisi in base al settore merceologico di appartenenza in pubblici, industriali, agricoli ecc. Si evidenzia che tale ulteriore suddivisione non ha però grossi fondamenti economici visto che, ad esempio, le caratteristiche e i costi del SII di una scuola o di un complesso alberghiero sono sostanzialmente analoghi.

**Q60.** *Si condivide l'ipotesi di inserire una struttura tariffaria a scaglioni per tutte le tariffe di acquedotto, ivi comprese quelle industriali e agrozootecniche, ed escluse le interconnessioni tra reti? Motivare le proprie risposte.*

La struttura tariffaria a blocchi crescenti applicata per la fornitura del servizio di acquedotto persegue prevalentemente finalità di risparmio idrico, determinando un incremento del prezzo marginale al crescere dei consumi. Poiché lo stimolo al risparmio è già insito nel livello delle tariffe applicate e quindi dovrebbero essere stabiliti criteri di riduzione del numero degli scaglioni tariffari fino a mantenerne uno solo, in modo da semplificare la struttura delle tariffe. Tale differenziazione dovrebbe avere applicazione sia per le utenze domestiche sia per quelle non domestiche, privilegiando la struttura a blocchi crescenti per le categorie di utenza con elevati consumi. Si segnala però che le difficoltà ad individuare scaglioni tariffari per le diverse categoria di clientela non sono poche, visto che le utenze non domestiche possono avere livelli di consumo particolarmente differenziati. In merito alla fornitura dei servizi di fognatura e depurazione è opportuno continuare a distinguere fra le utenze che necessitano dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 e quelle che invece che non lo sono. Per queste ultime, ovvero per le utenze domestiche, è opportuno mantenere l'attuale applicazione di tariffe di fognatura e depurazione con parte variabile lineare, vista la diversa tipologia di tutela ambientale effettuata dalla tariffa. Per le utenze caratterizzate dall'obbligo dell'autorizzazione agli scarichi, le tariffe di depurazione dovrebbero invece considerare non solo la quantità dei reflui conferiti ma anche la loro qualità, secondo quanto stabilito dall'art. 155 del D.Lgs. 152/2006. Per far ciò potrebbe essere opportuno definire la tariffa per sottocategorie di utenza, unicamente dipendenti dai valori limite autorizzati allo scarico:

- tariffa di depurazione uguale a quella delle utenze domestiche per scarichi autorizzati con limiti più restrittivi di quelli indicati dal d.lgs.152/06 per lo scarico in pubblica fognatura;
- tariffa di depurazione superiore rispetto a quella delle utenze domestiche per scarichi autorizzati con limiti pari a quelli indicati dal d.lgs.152/06 per lo scarico in pubblica fognatura;

- tariffa di depurazione puntualmente determinata per scarichi autorizzati con valori in deroga (più elevati) rispetto a quelli indicati dal d.lgs.152/06 per lo scarico in pubblica fognatura.

In merito alla tariffa di fognatura per le utenze caratterizzate da autorizzazione allo scarico è opportuno prevedere una parte variabile lineare in analogia a quanto effettuato per le utenze domestiche.

**Q62.** *Quali flussi risultano difficilmente misurabili? e quali algoritmi potrebbero essere utilizzati per la loro valorizzazione?*

Gli utilizzi non domestici, in particolare quelli pubblici e agricoli, sono quelli che più di frequente non sono oggetto di misurazione. Per questi devono essere utilizzati dei criteri di stima dei consumi basati sulla tipologia di utenza.

**Q63.** *Quale soluzione si ritiene sia più funzionale al perseguimento dell'obiettivo di agevolare le fasce socialmente disagiate? Quali fasce di clienti finali si ritiene debbano essere salvaguardati? Motivare le proprie risposte.*

L'esperienza sviluppata in questi anni dalle AATO in materia di agevolazioni tariffarie evidenzia come sia necessario coniugare facilità di implementazione (e quindi bassi costi di applicazione) con efficacia dell'agevolazione. Per limitare le risorse necessarie al finanziamento delle agevolazioni e fare in modo che le stesse abbiano effetto sulla spesa dei servizi idrici si ritiene che l'ipotesi di prevedere l'applicazione di una tariffa agevolata limitatamente ai soggetti economici svantaggiati sia preferibile. Le soglie di accesso alle agevolazioni devono essere rappresentate in termini di ISEE, lasciando che siano le AATO a individuarle. Similmente l'importo della agevolazione (un rimborso proporzionale rispetto ai componenti di ciascuna utenza) dovrebbe essere individuato dalle AATO sulla base delle risorse finanziarie che si otterranno per tale finalità in ciascun ATO.

**Q64.** *Nello specifico, l'adozione di provvedimenti che contemplino il concetto di "minimo vitale" anche in una prospettiva, più generale, di escludere tali livelli di consumo dalla copertura di alcuni costi, è condivisibile? Quale potrebbe essere il livello di consumo vitale riconosciuto?*

Non si ritiene che forme di agevolazioni indistinte rispetto alla misura del disagio economico siano da applicare.

**Q65.** *Si ritiene che la possibilità di prevedere bonus per utenze disagiate sulla base del livello ISEE e della numerosità familiare, come quello già operativo per le forniture energetiche, possa più efficacemente rispondere alla finalità di salvaguardare le utenze economicamente disagiate? In questo caso, prevedere condizioni di ammissione all'agevolazione uniformi a livello nazionale o, al massimo regionale, appare una limitazione eccessiva? Motivare le proprie proposte.*

Lo strumento del bonus per le utenze disagiate appare preferibile. Le soglie di accesso e l'ammontare delle agevolazioni dovrebbero essere definiti a livello di singolo ATO.

**Q66.** *Ove la nuova metodologia tariffaria comportasse una discontinuità nei valori delle tariffe applicate all'utente finale, si ritiene utile prevedere un meccanismo di gradualità per adeguare il valore delle tariffe a quello corrispondente alla nuova metodologia? Dopo quale soglia di discontinuità dovrebbe scattare tale meccanismo? Una durata del transitorio pari a quella di un periodo regolatorio appare sufficiente? Motivare le proprie risposte.*

L'esperienza di questi anni ha evidenziato che una variazione annuale delle tariffe oltre il 15%-20% risulta essere difficilmente sostenibile, tanto dagli utenti in caso di incremento delle tariffe, quanto dai gestori in caso di loro riduzione. Di conseguenza, al superamento di tale soglia dovrebbe essere attivato un percorso di convergenza, di durata di almeno un periodo regolatorio nei casi più lievi e di due periodi negli altri casi. Il riferimento dovrebbe essere la spesa media per il SII, nel caso di valutazione degli effetti sui clienti, e di ricavo medio per i gestori. Già infatti la delibera Conviri n.5 del 10/01/2001 aveva previsto un meccanismo di convergenza delle tariffe che si completava entro 6 anni.

**Q67.** *Il servizio di misura rappresenta un elemento di criticità? quali risultano essere, eventualmente, gli aspetti più critici? Motivare le proprie risposte.*

L'attività di misurazione risulta essere essenziale per tutte le successive fasi di fatturazione nonché per il controllo dei consumi, tanto che un sistema di incentivi/penalità è necessario per migliorarne la diffusione e la qualità. In merito alla diffusione si ritiene che tutti i clienti debbano essere letti almeno 2 volte l'anno, comunicando entro pochi giorni l'eventuale evidenza di consumi anomali rispetto ai dati storici. Similmente dovrebbero essere definiti obblighi di installazione dei misuratori agli scarichi per quegli utenti che hanno approvvigionamento autonomo. Nel caso poi di clienti condominiali caratterizzati dalla presenza di contatori "divisionali", ovvero contatori interni utilizzati per la suddivisione della fattura del condominio, dovrebbe essere previsto un percorso di progressiva sostituzione (anche con quelli elettronici) e presa in carico di tali contatori, in modo da eliminare successivamente le utenze condominiali e fatturare i consumi effettivi alla clientela finale. Si segnala che è strettamente necessario procedere ad individuare alcuni aspetti tecnici del servizio di misura, in particolare la definizione del "punto di consegna" e le manutenzioni delle tubazioni a monte di tale punto ma insistenti in aree private.

**Q68.** *Quali strumenti, oltre a quelli sopra riportati o in alternativa ai medesimi, potrebbero essere adottati per favorire una maggior efficienza del servizio?*

Oltre agli strumenti evidenziati potrebbero essere previsti incentivi per la diffusione di sistemi di telegestione.

**Q69.** *Si ritiene che un servizio di misura svolto da un soggetto terzo rispetto ai gestori, possa essere una soluzione efficace?*

Spesso l'attività di misura dagli esercenti viene appaltata a terzi, con ricadute economiche positive. Regolamentare tale fenomeno potrebbe portare a miglioramenti per i clienti nella

misura in cui i maggiori costi di transazione sono inferiori rispetto al risparmio conseguito. L'ipotesi merita di essere meglio approfondita.

**Q70.** *Quale ruolo potrebbe essere svolto dalle AATO per favorire l'efficientamento del servizio di misura? Motivare la propria risposta.*

Alle AATO dovrebbe essere lasciato il compito di verifica dell'articolazione tariffaria applicata, attraverso un controllo periodico dei flussi di fatturato. In tale contesto potrebbero essere di stimolo alla verifica della attività di misura attraverso un controllo della tempestività della stessa e della comunicazione dei dati.

**Q71.** *Si condivide la lista di informazioni minime individuata dall'Autorità? È possibile individuarne altre? Se sì, quali?*

Relativamente alle informazioni che devono essere contenute nel documento di fatturazione, l'elenco presentato nel Documento dovrebbe essere integrato con gli scaglioni tariffari applicati e la quantificazione della successiva lettura stimata. In merito al primo aspetto, l'articolazione tariffaria a blocchi crescenti è spesso di difficile comprensione per la clientela: la presenza in bolletta degli scaglioni tariffari (espressi in mc/giorno o litri/giorno) potrebbe essere di sicuro aiuto. Similmente riguardo ai consumi stimati, l'indicazione del consumo che sarà stimato e la data della prossima fatturazione consentirebbe alla clientela di verificare la correttezza della stima.

**Q72.** *Si ritiene che la presenza, anche nelle bollette del servizio idrico, di un quadro sintetico e di un quadro di dettaglio possa agevolare la lettura?*

Visto che generalmente con il documento di fatturazione del servizio idrico integrato viene data evidenza degli importi fatturati per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, risulta essere essenziale, ancor più dei servizi energetici, la predisposizione di un quadro sintetico e uno di dettaglio con tutti i conteggi.

**Q73.** *Con quali modalità è possibile evidenziare con maggiore efficacia l'andamento dei consumi?*

La rappresentazione grafica dell'andamento medio dei consumi fra una lettura effettiva e la successiva sono la forma più efficace di comunicazione dell'andamento dei consumi.

**Q74.** *Si ritiene utile prevedere che il gestore debba mettere a disposizione un glossario dei principali termini che riguardano il servizio?*

I gestori devono avere l'obbligo di mettere a disposizione della clientela copia del Regolamento di fornitura e della Carta del Servizio contenenti le definizioni. Il Glossario potrebbe essere ulteriormente veicolato attraverso gli altri strumenti di comunicazione.

**Q75.** *Si condividono le tempistiche individuate per implementare le regole in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione?*

La regolamentazione sulla trasparenza dei documenti di fatturazione deve considerare che, soprattutto nelle aree urbane, la clientela finale non sempre riceve la bolletta del gestore del SII

essendo le relative spese a carico del condominio. Si segnala quindi che i benefici effetti della regolamentazione non potrebbero esplicarsi per una larga parte di clientela, a meno che non si disciplini le modalità mediante le quali gli intestatari dei contratti condominiali portano a conoscenza dei condomini i risultati della gestione del SII. Contemporaneamente potrebbe essere estesa anche ai fornitori dei servizi di lettura e fatturazione la disciplina sui documenti di fatturazione dei soggetti gestori.

**Q76.** *Si condivide la necessità di prevedere un set di condizioni contrattuali minime migliorabili dai gestori? quali aspetti del rapporto contrattuale dovrebbero essere regolati?*

I livelli minimi del servizio devono essere regolamentati a livello nazionale, specificando alcuni standard non derogabili dai gestori. Probabilmente tali standard dovrebbero essere differenziati a livello regionale a seconda del grado di sviluppo industriale del settore. Le aree oggetto della regolamentazione devono essere quelle previste nello Schema generale della Carta del Servizio, in particolare l'accessibilità al servizio e gli elementi a contorno della fatturazione (perdite occulte, morosità, rateizzazioni).

**Q77.** *Con riferimento alla determinazione della tariffa transitoria l'Autorità ritiene preferibile l'ipotesi di determinare il valore dei corrispettivi futuri scontando il valore degli importi da conguagliare. Si concorda con tale preferenza? Motivare opinioni differenti.*

Si concorda con tale impostazione.

**Q78.** *Si concorda sull'opportunità che la metodologia transitoria mantenga una differenziazione in ragione delle diverse metodologie/criteri tariffari precedentemente in vigore?*

Si concorda con tale impostazione.

**Q79.** *Quali altre voci di bilancio, si ritiene, debbano essere prese in considerazione per valutare i costi su cui commisurare le tariffe?*

Per poter definire correttamente tariffe unitarie per servizio di acquedotto, fognatura, depurazione e depurazione per i non depurati per i quali è previsto il collegamento ad impianti di depurazione è necessario ottenere dati contabili suddivisi in acquedotto, fognatura, depurazione, depurazione per i non depurati, servizi generali. Le voci di costo da prendere in considerazione dovranno, quindi, basarsi su dati contabili ripartiti.

Ulteriori dati di bilancio da prendere in considerazione sono:

- il libro cespiti;
- il bilancio di verifica che contiene un dettaglio maggiore di tutte le poste contabili iscritte in bilancio;
- i dati di fatturazione.

Relativamente ai costi operativi si ritiene corretto che gli stessi derivanti dalla classe "costi della produzione" del conto economico siano rettificati con le seguenti voci:

- Ammortamenti
- Canone di concessione
- Costi capitalizzati per lavori in economia
- Accantonamenti e rettifiche in applicazione di norme tributarie
- Rettifiche di valori di attività finanziarie
- Liberalità
- Costi pubblicitari comprese le imposte e di marketing ad esclusione di quelli che derivino da obblighi posti in capo al gestore
- Sanzioni, penalità, risarcimenti automatici
- Spese processuali in cui la parte è risultata soccombente
- Oneri straordinari
- contributi in conto esercizio
- rimborsi spese vari contabilizzati fra i ricavi (attività per società controllate, rimborsi per spese di assicurazione, rimborsi INAIL per infortuni, rimborsi sindacali per assenza di servizio, ecc.)
- iscrizione a Federutility e altre associazioni
- spese del CdA che superino un riferimento standard

Si ritiene, inoltre, importante che l'Autorità raccolga informazioni sul trattamento della svalutazione crediti effettuata dalle singole AATO, in modo da raccorderla con la nuova metodologia tariffaria. Ad esempio un'Autorità di Ambito può aver riconosciuto fra i costi operativi la svalutazione crediti e, quindi, è corretto rettificare il CIR dell'ammontare del fondo della svalutazione crediti riconosciuto ai fini tariffari. Diversamente un'altra Autorità di Ambito potrebbe non aver mai riconosciuto fra i costi operativi la svalutazione crediti e, quindi, la sottrazione di un fondo svalutazione dall'ammontare del CIR potrebbe non risultare corretto. Stesso ragionamento va ripetuto per gli accantonamenti fondo rischi e spese future.

Si consiglia quindi di raccogliere informazioni sulle svalutazioni crediti e accantonamenti rischi e spese future e sulle modalità di trattamento tariffario effettuato nelle singole ATO.

**Q80.** *Si ritiene che la data del 31 dicembre 2011 a cui riferire le grandezze fisiche sia un riferimento adeguato? Motivare le proprie risposte.*

Si.

**Q81.** *Quali altre variabili fisiche dovrebbero essere prese a riferimento per definire le tariffe, partendo dai costi sostenuti?*

Ulteriori dati tecnici da prendere in considerazione sono:

- Volumi di acqua all'ingrosso acquistata e venduta;
- Volumi fatturati per fasce di consumo e per tipologia di utenza;
- volumi scaricati nel servizio di fognatura,
- volumi scaricati nel servizio di depurazione;

- volumi di utenti che scaricano in fognatura e non sono depurati.

**Q82.** *Quali sono le variabili rispetto alle quali i gestori sono ingiustificatamente responsabilizzati o, viceversa, quelle per cui i gestori non sono responsabilizzati mentre dovrebbero esserlo? Motivare le proprie risposte.*

In molte Convenzioni di affidamento sono stati annullati i rischi in capo al soggetto gestore, prevedendo conguagli sui ricavi nel caso di scostamenti fra ricavi previsti e ricavi fatturati superiori al 2% dei ricavi previsti, situazioni di ripristino dell'equilibrio economico finanziario. L'azzeramento dei rischi in capo al soggetto gestore è stato un modo per limitare il rischio regolatorio dovuto ai continui cambiamenti normativi. In alcune AATO è stato, tuttavia, lasciato in capo al soggetto gestore il rischio di minori ricavi rispetto a quelli previsti e per questo si concorda con l'Autorità nel ritenere ingiustificata tale posizione. Le variabili per cui il gestore non è stato sufficientemente responsabilizzato è la minimizzazione dei costi di investimento, essendo stati questi sempre riconosciuti in una logica di piè di lista, purché ritenuti coerenti con il Piano di Ambito. In tema di spesa di investimenti il gestore ha operato senza alcun vincolo stretto, in quanto ha potuto trarre benefici dai seguenti elementi:

- assenza di *benchmarking* sui costi di investimento unitari e quindi mancata definizione del costo efficiente sugli investimenti;
- il particolare regime previsto dal codice dei contratti pubblici con riferimento al SII (settore escluso);
- Piani di Ambito che spesso sono impostati come studi di fattibilità. Questo aumenta la discrezionalità nella spesa da parte del soggetto gestore, spostando l'interesse verso quegli investimenti che riducono i costi operativi su cui il MTN prevede il price cap, oppure in investimenti gestionali (software, hardware, telefoni, autovetture). Spesso poi alla pianificazione di fattibilità sono stati affiancati "Piani Operativi Triennali" di dettaglio elaborati dai soggetti gestori. Anche in questo caso l'interesse del gestore è quello di fare previsioni generose sui singoli investimenti, ampliando gli investimenti sul modello gestionale e su quegli investimenti che possono comportare un risparmio di costi operativi.

**Q83.** *Si ritiene che, tra i costi da considerare ai fini della metodologia tariffaria transitoria, debbano essere valutati anche i minori/maggiori ricavi conseguiti con le tariffe previgenti? L'Autorità ritiene che tale recupero debba essere limitato temporalmente. Si ritiene corretto che il recupero sia limitato alle partite riferite all'esercizio 2011? Motivare eventuali pareri difformi.*

Si ritiene corretto considerare fra i costi i minori/maggiori ricavi conseguiti con le tariffe previgenti.

Non si concorda invece sul fatto di riconoscere i conguagli tariffari riferiti al solo esercizio 2011. Si ritiene corretto considerare tutti i crediti maturati dai soggetti gestori in fase di applicazione



del MTN. Tali crediti, infatti, sono già stati iscritti in bilancio ed un loro stralcio implicherebbe l'iscrizione di sopravvenienze passive.

**Q84.** *Quali metodologie potrebbero essere adottate, per quantificare le eventuali partite pregresse?*

Si suggerisce di applicare la metodologia utilizzata dalle AATO, ovvero confrontare i ricavi previsti dalla tariffa con quelli effettivamente ottenuti dall'articolazione tariffaria applicata e dalle altre prestazioni regolate. Le differenze evidenziate diventano un addendo alle componenti di costo per il calcolo del VRG. Non essendo più previsto un vincolo all'incremento tariffario, quale il limite K, si suggerisce di individuare delle modalità di recupero negli anni che tengano conto della sostenibilità all'utente finale.

**Q85.** *Si condivide l'obiettivo di prevedere, a fini regolatori, per i nuovi investimenti, una valorizzazione basata su criteri di costo efficiente? Si ritiene che, nell'ambito della metodologia transitoria, ci si possa limitare a prevedere la certificazione da parte del Gestore dell'efficienza del costo sostenuto per gli investimenti relativi ad opere di valore complessivo superiore ad una predefinita soglia? Se sì, che valore dovrebbe assumere questa soglia?*

Si condivide l'obiettivo di prevedere, a fini regolatori, per i nuovi investimenti, una valorizzazione basata su criteri di costo efficiente. Nel periodo transitorio si suggerisce di prevedere la certificazione per gli investimenti realizzati senza il ricorso a gare. Per maggiori approfondimenti si rimanda alla risposta al **Q24**.

**Q86.** *Con riferimento ai costi operativi, quali sono gli indicatori specifici che potrebbero testimoniare il livello di gestione più o meno efficiente dell'impresa?*

Gli indicatori che misurano la produttività sono molteplici. Oltre a quelli generali quali il costo operativo a mc, o per Km di rete, sono interessanti anche gli indicatori di produttività parziali quali il costo dell'energia elettrica per Kwh, il costo medio del personale, i costi unitari sullo smaltimenti fanghi, costi unitari sulla lettura dei contatori, costi stampa delle bollette, costo delle manutenzioni con individuazione dei criteri utilizzati per la classificazione fra manutenzione ordinaria/straordinaria. Un utile punto di riferimento può essere costituito dalla letteratura prodotta sugli indicatori di produttività parziali calcolati per i settori dei servizi pubblici locali dalla Confservizi-Cispel a partire dal 1986. Nella letteratura internazionale si possono trovare dei riferimenti utili al calcolo di indicatori unitari di costo, in particolare si possono vedere le pubblicazioni di World Bank, di IWA, di AWWA e di OFWAT<sup>15</sup>. Riteniamo che

---

<sup>15</sup> Cfr. Van den Berg C., Danilenko A. (2011). The IBNET Water Supply and Sanitation Performance Blue Book. The international Benchmarking Network for Water and Sanitation Utilities Databook. The World Bank, Washington DC; AWWA (2008). Benchmarking. Performance indicators for Water and Wastewater Utilities: 2007 Annual Survey Data and Analyses Report. American Water Works Association, Denver; Alegre, H., Baptista, J. M., Cabrera, E. J., Cubillo, F., Duarte, P., Hirner, W., et al. (2006). Performance Indicators for Water Supply Services (second ed.). IWA Publishing. Matos, R., Cardoso, A., Ashley, R., Duarte, P., Molinari, A., & Schulz, A. (2003). Performance Indicators for Wastewater Services. IWA Publishing.

gli indicatori migliori di efficienza nei costi operativi non possano che essere costituiti dalle stime parametriche e non parametriche delle frontiere di costo.

**Q87.** *Quali obiezioni esistono, rispetto al trattamento proposto dei canoni degli Enti locali?*

Dalla lettura dei punti 6.29 e 7.20 sembra di capire che il canone di concessione è calcolato tenendo conto dei costi delle immobilizzazioni di proprietà degli enti locali.

A sua volta i costi delle immobilizzazioni secondo l'Autorità devono essere calcolati nel seguente modo:

- per gli ammortamenti, le quote dovranno essere considerate solo per gli investimenti entrati in esercizio, dovranno essere commisurate al valore lordo del cespite e dovranno essere determinate tenendo conto della vita tecnica utile del cespite, come definita dall'Autorità;
- per gli oneri finanziari, debba trovare applicazione la metodologia descritta nel capitolo inerente gli oneri finanziari.

Si segnala che la metodologia proposta è di difficile applicazione. Nella maggior parte dei bilanci dei Comuni non sono riportati i beni del SII conferiti in uso al soggetto gestore, ma solamente gli eventuali mutui sottoscritti per il finanziamento delle opere. In questi casi si rende necessario ricostruire il valore di tali beni a partire dall'inventario, operazione questa alquanto complessa e discrezionale. Inoltre con questo sistema si scaricano in tariffa oneri per infrastrutture pagate in autofinanziamento, le cui entrate sono derivate dalla fiscalità generale e, quindi, già pagate dalla collettività. In questo modo l'utente finirebbe per pagare in tariffa due volte il valore della stessa infrastruttura.

**Q88.** *Quali ulteriori considerazioni si intende evidenziare rispetto alla proposta di metodologia-ponte sopra esposta? Motivare le proprie considerazioni*

La metodologia ponte non affronta il tema di come trattare la remunerazione sul capitale investito nel periodo fra il 21 luglio 2011 e il 31 dicembre 2011. In secondo luogo è necessario che venga trattato il tema dei rimborsi per gli utenti non depurati ai sensi della sentenza della CC 335/2008.

**Q89.** *Quale altra metodologia alternativa può essere proposta per le gestioni ex CIPE? Motivare la propria proposta.*

Le metodologie individuate si ritengono esaustive.

**Q90.** *Quali driver potrebbero essere individuati per caratterizzare i costi del SII,*

---

Per OFWAT si veda: [http://www.ofwat.gov.uk/regulating/reporting/rpt\\_unc\\_2006-07supp.pdf](http://www.ofwat.gov.uk/regulating/reporting/rpt_unc_2006-07supp.pdf),  
[http://www.ofwat.gov.uk/regulating/reporting/rpt\\_int\\_08tables.xls#Table1%21A1:A1](http://www.ofwat.gov.uk/regulating/reporting/rpt_int_08tables.xls#Table1%21A1:A1)

---

*soprattutto di dimensioni contenute, come dovrebbero essere le gestioni regolate sulla base del previgente metodo CIPE?*

Nessuna considerazione.

**Q91.** *Si ritiene condivisibile l'orientamento dell'Autorità esposto nel precedente paragrafo in ordine agli effetti della nuova tariffa sulle convenzioni in essere e sugli investimenti già avviati o effettuati? Motivare la propria risposta.*

Si ritiene condivisibile l'orientamento volto a ritenere applicabile anche alle convenzioni di affidamento in essere, sia la tariffa transitoria, che il futuro metodo tariffario, con la specificazione che l'obbligatorietà dell'adeguamento alla nuova disciplina tariffaria venga esplicitata nel provvedimento adottato dall'AEEG, non demandandosi quindi all'iniziativa di una delle parti (gestore o ente affidante) l'attivazione della revisione tariffaria.

Si reputa opportuno inoltre, anche ai fini di contenere il contenzioso che potrebbe derivare dalle diverse formulazioni delle convenzioni in essere, che nel provvedimento tariffario venga espressamente indicato che l'entrata in vigore dello stesso rappresenti motivo di revisione straordinaria della tariffa e del Piano d'ambito, stabilendosi un termine per provvedere a tale adeguamento, scaduto il quale potranno essere esercitati i poteri sostitutivi previsti dalla legge.

Roma, 22 giugno 2012